

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 903/81 dell'on. Seefeld alla Commissione Oggetto: Trasporti internazionali combinati (risposta complementare)	1
n. 1658/81 dell'on. Damseaux alla Commissione Oggetto: Consegna di due impianti di colata continua alla Cockerill-Sambre	1
n. 21/82 dell'on. Price al Consiglio Oggetto: Agevolazioni accordate alle organizzazioni del personale	2
n. 397/82 dell'on. Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Polonia — Scioglimento dell'associazione dei giornalisti polacchi	2
n. 420/82 dell'on. Diana alla Commissione Oggetto: Etichettatura dei vini	3
n. 432/82 dell'on. Ewing alla Commissione Oggetto: Allevamento di salmoni	3
n. 620/82 dell'on. Diana alla Commissione Oggetto: Aiuto all'apicoltura	4
n. 664/82 dell'on. Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Vitello agli ormoni — Applicazione delle direttive CEE	4
n. 678/82 dell'on. Seefeld alla Commissione Oggetto: Comitati paritetici nel settore dei trasporti	5
n. 697/82 dell'on. Wurtz alla Commissione Oggetto: Mercato del sale e del cloruro di vinile monomero	6
n. 702/82 dell'on. Glinne alla Commissione Oggetto: Agenti temporanei occupati dalla Commissione	7

n. 708/82 dell'on. Rogalla al Consiglio Oggetto: Possibilità di acquistare sui treni internazionali biglietti ferroviari per località situate al di fuori del territorio nazionale	8
n. 709/82 dell'on. Welsh alla Commissione Oggetto: Relazioni tra la Commissione e l'organo d'intervento per i prodotti agricoli	8
n. 714/82 dell'on. Bonde al Consiglio Oggetto: Acquisto dell'edificio Jean Monnet	9
n. 726/82 dell'on. McCartin alla Commissione Oggetto: Spese delle sezioni orientamento e garanzia del FEAOG	10
n. 732/82 dell'on. Le Roux al Consiglio Oggetto: Protezione del mercato della pesca	11
n. 743/82 dell'on. Schwartzberg al Consiglio Oggetto: Libertà di stabilimento dei medici nel Lussemburgo	11
n. 744/82 dell'on. Schwartzberg ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Punizione di argentini responsabili di torture fatti prigionieri dalla truppe britanniche	12
n. 745/82 dell'on. Schwartzberg ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Creazione di una Corte penale internazionale dei diritti dell'uomo	12
n. 749/82 dell'on. Bonde alla Commissione Oggetto: Risorse proprie derivanti da inserzioni a pagamento	12
n. 750/82 dell'on. Bonde al Consiglio Oggetto: Risorse proprie derivanti da inserzioni a pagamento	13
n. 756/82 dell'on. Balfe alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 77/62/CEE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture	13
n. 757/82 dell'on. Balfe al Consiglio Oggetto: Facilitazioni di viaggio	14
n. 768/82 dell'on. Weber alla Commissione Oggetto: Residui di estrogeni nelle carni di vitello	14
n. 778/82 dell'on. Boot al Consiglio Oggetto: Armonizzazione delle legislazioni tendenti ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi	15
n. 819/82 degli on. Moreland e Spencer alla Commissione Oggetto: Funzionamento della direttiva 75/268/CEE sulle «zone svantaggiate»	16
n. 837/82 dell'on. Robert Jackson al Consiglio Oggetto: Assunzione di amministratori ellenofoni	18
n. 846/82 dell'on. Seeler alla Commissione Oggetto: Esenzione da tasse ed imposte in occasione di viaggi intracomunitari	18
n. 860/82 dell'on. Schleicher alla Commissione Oggetto: Cure dentarie preventive	19

Sommario (segue)

n. 863/82 degli on. Raymonde Dury e Gérard Fuchs al Consiglio Oggetto: Aiuto d'urgenza al Libano	19
n. 869/82 dell'on. Yvonne Théobald-Paoli alla Commissione Oggetto: Ripartizione degli aiuti dei Fondi europei	20
n. 870/82 dell'on. Yvonne Théobald-Paoli alla Commissione Oggetto: Interventi degli strumenti finanziari comunitari a beneficio della Corsica	21
n. 874/82 dell'on. Alan R. Tyrrell alla Commissione Oggetto: Lettere amministrative	22
n. 885/82 dell'on. Heinrich Jürgens al Consiglio Oggetto: Aumento dei costi aziendali a seguito delle indagini statistiche della CEE	23
n. 897/82 dell'on. Anne-Marie Lizin alla Commissione Oggetto: Scheda di carriera per i funzionari	23
n. 923/82 dell'on. Vera Squarzialupi alla Commissione Oggetto: Programma di scambi ai giovani lavoratori	24
n. 927/82 dell'on. Ann Clwyd alla Commissione Oggetto: Presenza di antibiotici nel latte	24
n. 933/82 dell'on. Pierre-Bernard Cousté alla Commissione Oggetto: Riunione quadrilaterale a Esclimont il 12 e 13 maggio	25
n. 934/82 dell'on. Bouke Beumer alla Commissione Oggetto: Programma di cooperazione nel settore della tecnologia ad elevata temperatura	25
n. 948/82 dell'on. Yves Galland ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nel quadro della cooperazione politica Oggetto: Situazione degli ebrei siriani	26
n. 949/82 dell'on. Janey O'Neil Buchan alla Commissione Oggetto: Pubblicazione di «Eurobarometro»	26
n. 951/82 dell'on. Winifred Ewing ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Relazione sul codice di condotta per le imprese europee in Sudafrica	27
n. 952/82 dell'on. Winifred Ewing ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Effetti del codice di condotta per le imprese comunitarie sull'apartheid	27
Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 951/82 e n. 952/82	27
n. 955/82 dell'on. Marlene Lenz alla Commissione Oggetto: Rifiuto di proroga del permesso di soggiorno	27
n. 965/82 dell'on. Marie-Jacqueline Desouches alla Commissione Oggetto: «Produktschappen» olandesi	28
n. 1016/82 dell'on. Jacques Moreau alla Commissione Oggetto: Siderurgia	29
n. 1026/82 dell'on. Roger-Gérard Schwartzberg al Consiglio Oggetto: Incriminazione di un criminale di guerra	29

Sommario (segue)	n. 1033/82 dell'on. Jacqueline Hoffmann alla Commissione	
	Oggetto: Prestiti BEI alla siderurgia (per paese)	29
	n. 1054/82 dell'on. John de Courcy Ling alla Commissione	
	Oggetto: Designazione delle regioni prioritarie sotto il profilo dell'occupazione giovanile	30
	n. 1065/82 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione	
	Oggetto: Minoranze etniche	30

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 903/81
dell'on. Seefeld
alla Commissione delle Comunità europee
(28 agosto 1981)

Oggetto: Trasporti internazionali combinati

1. Consta alla Commissione che gli uffici italiani esigono un'autorizzazione, all'entrata in Italia, per i veicoli commerciali tedeschi trasportati su rotaia con il sistema combinato fino a Lugano?
2. Questa prassi è compatibile con le disposizioni della direttiva CEE sui trasporti internazionali combinati?
3. Agirà la Commissione presso il governo italiano per ottenere l'ingresso dei veicoli commerciali tedeschi senza autorizzazione, nel caso in cui essi abbiano utilizzato la ferrovia fino a Lugano e dimostrato che questa località è la stazione di scarico più vicina alla località italiana di destinazione?

Risposta complementare data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione

(4 ottobre 1982)

1. A complemento della risposta del 27 ottobre 1981 (1), la Commissione conferma di aver verificato i fatti segnalati e constatato l'esistenza di difficoltà all'entrata in territorio italiano degli autocarri pesanti tedeschi spediti, in traffico combinato, per ferrovia sino a Lugano.

(1) GU n. C 309 del 30. 11. 1981, pag. 20.

2. La Commissione ha esaminato la situazione alla luce della direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975 (2), ed ha rilevato un'applicazione poco corretta delle sue disposizioni.

3. Di conseguenza, la Commissione ha avviato la procedura di infrazione di cui all'articolo 169 del trattato CEE.

(2) GU n. L 48 del 22. 2. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1658/81
dell'on. Damseaux
alla Commissione delle Comunità europee
(27 gennaio 1982)

Oggetto: Consegna di due impianti di colata continua alla Cockerill-Sambre

Esperti della «Nippon Steel Corporation» hanno effettuato un esame tecnico dei progetti di struttura industriale e di attrezzatura proposti dalle società Cockerill e Hainaut-Sambre in vista della loro fusione.

Tale relazione, su cui si è basato il governo belga nel maggio scorso per l'approvazione del suo programma, contemplava in particolare la costruzione di due impianti di colata continua a Liegi, uno di tipo «Slabs» a Chertal e l'altro misto «Slabs e Blooms» a Ougrée.

I due impianti sono stati ordinati all'impresa «Demag» della Germania occidentale. L'avvenuta ordinazione significa forse che le autorità comunitarie hanno già approvato tale aspetto del programma governativo belga?

**Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1982)

Nel gennaio 1981 la Commissione ha emesso parere favorevole sulla costruzione di un impianto di colata continua a Chertal, ponendo tuttavia un certo numero di condizioni.

Nel corso del 1981, l'impresa interessata ha comunicato alla Commissione un progetto industriale d'insieme che comporta la costruzione di un impianto di colata continua mista a Seraing. La Commissione ritiene che, sulla base degli elementi di cui dispone attualmente e tenuto conto dei risultati degli incontri avuti tanto con il governo belga che con l'impresa, non è ancora possibile valutare se sussistono le condizioni sufficienti per garantire il ripristino della redditività dell'impresa Cockerill-Sambre entro il 1985.

Nell'intento di permettere la realizzazione di una parte importante del programma industriale di ristrutturazione, la Commissione ha dato recentemente il suo accordo su una seconda serie di aiuti, la cui autorizzazione era stata richiesta dal governo belga, e su una parte delle misure industriali ad essi relative.

Tuttavia, a causa delle incertezze che ancora sussistono in merito alle prospettive di ripristino della redditività, la Commissione si è astenuta, fino ad ora, dall'emettere parere favorevole sull'impianto di colata continua a Seraing. In ogni caso, essa è del parere che i lavori eventualmente iniziati per investimenti da essa non ancora approvati debbano essere sospesi ed ha invitato il governo belga a prendere le disposizioni necessarie in questo senso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 21/82

dell'on. Price

al Consiglio delle Comunità europee

(17 marzo 1982)

Oggetto: Agevolazioni accordate alle organizzazioni del personale

Quali agevolazioni concede il Consiglio alle organizzazioni che rappresentano il suo personale e, in particolare:

1. Quanti sono i funzionari stipendiati dal Consiglio cui è consentito dedicare a tali attività tutto o gran parte del tempo durante l'orario di lavoro?
2. Quanti locali sono assegnati per uso d'ufficio a tali organizzazioni?
3. Quale è, suddiviso per singole voci, il costo annuale delle agevolazioni di cui sopra e di qualsiasi altro vantaggio concesso?

Risposta

(29 settembre 1982)

1. Due funzionari sono autorizzati a dedicare tutte le loro ore di lavoro all'esercizio delle funzioni di rappresentanza del personale per il comitato del personale, ma nessuno per le organizzazioni sindacali. Il comitato del personale dispone di una segreteria amministrativa composta di quattro persone, le organizzazioni sindacali di una persona. Inoltre, altri funzionari hanno il mandato dalla rappresentanza del personale di rappresentare il personale in vari organi amministrativi o statutari, quali la commissione paritetica, le commissioni di promozione, le commissioni esaminatrici di concorsi, ecc. Il loro numero varia e non può essere calcolato esattamente. Lo stesso si può dire per quanto concerne le ore di lavoro dedicate a funzioni di rappresentanza che, sebbene considerate dallo statuto⁽¹⁾ come facenti parte dei servizi che i funzionari incaricati devono assicurare nella loro istituzione, sono il più delle volte da questi esercitate in aggiunta alla loro attività professionale.

2. Gli uffici e la sala di riunione messi a disposizione dei rappresentanti del personale dal segretario generale del Consiglio hanno una superficie di circa 200 m².

3. I rappresentanti del personale hanno accesso alle agevolazioni del segretariato generale che non è pertanto in grado di valutarne il costo né di stimarne la ripartizione.

⁽¹⁾ Vedi il sesto comma dell'articolo I dell'allegato II dello statuto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 397/82

dell'on. Beyer de Ryke

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1982)

Oggetto: Polonia — Scioglimento dell'associazione dei giornalisti polacchi

Dopo il colpo di mano del 13 dicembre 1981, la situazione non sembra «normalizzarsi» come auspicavano i governanti polacchi. La censura e la repressione dei militanti di «Solidarietà» non sono cessate, malgrado le pressioni occidentali. Anzi, a partire dal 10 marzo esse si sono rafforzate, con lo scioglimento dell'associazione dei giornalisti polacchi.

I metodi di pressione psicologica individuale contro giornalisti, seguiti da licenziamenti, sono innumerevoli. Secondo le informazioni di cui dispongo, dei 10 000 giornalisti registrati in Polonia oltre 3 000

sarebbero già «rimasti senza lavoro» per appartenenza a «Solidarietà» o simpatia nei suoi confronti, o semplicemente per reato di indipendenza di spirito.

Giornalisti come Stefan Brotkowski sono addirittura costretti a vivere nella clandestinità per sfuggire alla polizia.

Tale situazione è intollerabile perché in contraddizione con la libertà di stampa, d'espressione, d'associazione e di pensiero, tutti principi contenuti nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, oltre che in contrasto con i principi dell'accordo finale di Helsinki.

Può la Commissione far sapere quali passi ufficiali ha compiuto presso le autorità polacche per far ristabilire le libertà democratiche in Polonia dopo il 13 dicembre e in particolare dopo il 20 marzo?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(28 settembre 1982)

Dopo la proclamazione dello stadio d'assedio in Polonia, la Commissione ha preso chiaramente posizione sugli avvenimenti che si sono verificati in quel paese.

In numerose occasioni ed in particolare davanti al Parlamento, la Commissione ha deplorato e condannato senza mezzi termini la violazione dei diritti dell'uomo.

La Commissione è molto preoccupata degli attacchi perpetrati contro l'esercizio della professione di giornalista, che svolge una funzione capitale nella formazione della coscienza collettiva. Tuttavia, in materia di diritti dell'uomo, spetta anzitutto agli Stati membri intraprendere delle iniziative presso i paesi terzi. Durante il Consiglio europeo del 29 e 30 marzo 1982, gli Stati membri, hanno rinnovato il loro appello «affinché le autorità polacche aboliscano il più presto possibile la legge marziale, liberino le persone arrestate e ristabiliscano un dialogo positivo con la Chiesa e Solidarietà».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 420/82

dell'on. Diana

alla Commissione delle Comunità europee

(4 maggio 1982)

Oggetto: Etichettatura dei vini

Premesso che la vigente regolamentazione comunitaria prevede come facoltativa l'indicazione della gradazione alcolometrica sulle etichette dei vini, tanto che l'Italia, ad esempio, la impone per legge, al contrario della Francia e della Germania:

l'interrogante chiede di conoscere la valutazione della Commissione europea circa l'opportunità di rendere obbligatoria nella Comunità l'indicazione in etichetta della gradazione alcolometrica dei vini, ciò anche ai fini di una sempre maggiore informazione dei consumatori.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1982)

A norma del regolamento (CEE) n. 355/79 ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3685/81 ⁽²⁾, l'indicazione della gradazione alcolometrica sulle etichette dei vini è facoltativa. Tuttavia, fino al 31 agosto 1983, gli Stati membri possono rendere obbligatoria questa indicazione per i vini che circolano sul loro territorio prima di tale data. Anche la «direttiva sull'etichettatura», del 1978 ⁽³⁾, prevede la possibilità che vengano prescritte indicazioni sulla gradazione alcolica. Tra breve la Commissione presenterà al Consiglio una proposta in merito. Con l'indicazione della gradazione alcolica sulle etichette dei vini verrebbe migliorata l'informazione del consumatore.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.

⁽²⁾ GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 432/82

dell'on. Ewing

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1982)

Oggetto: Allevamento di salmoni

Può la Commissione fornire dati relativi a tutti gli aiuti e prestiti comunitari concessi agli allevamenti di salmoni negli ultimi dieci anni?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1982)

In appresso sono elencate le sovvenzioni concesse dal FEOAG agli allevamenti di salmoni (Salmo salar). Richieste di sovvenzioni per queste specie sono state avanzate da due Stati membri, vale a dire dal Regno Unito e dall'Irlanda.

Irlanda

2 progetti, totale delle sovvenzioni 38 000 £ Irl

Regno Unito

12 progetti, totale delle sovvenzioni 439 852 £

Inoltre, il Fondo sociale ha approvato la concessione di aiuti per operazioni di formazione professionale nel settore dell'acquicoltura. Si tratta di programmi raggruppati all'interno dei quali non è possibile identificare operazioni specifiche alla salmonicoltura.

A titolo d'esempio, si informa che dal 1977 il FES ha contribuito, per l'«Highlands and Ireland Development Board», alla formazione del personale di 70 allevamenti marini. Una cinquantina di questi allevamenti, giusta le informazioni di cui la Commissione dispone, pratica l'allevamento del salmone.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 620/82

dell'on. Diana

alla Commissione delle Comunità europee

(7 giugno 1982)

Oggetto: Aiuto all'apicoltura

- Premesso che il regolamento (CEE) n. 1196/81⁽¹⁾ sta dando luogo a divergenti modalità di applicazione negli Stati membri, con particolare riferimento all'articolo 5,
- sottolineato che in Italia, le associazioni sono tenute ad acquistare lo zucchero e a cederlo poi a prezzo ridotto agli apicoltori utilizzando, a tal fine, l'aiuto comunitario,
- rilevando come, tra l'altro, tale situazione sia discriminante per gli agricoltori che non hanno necessità di nutrire gli alveari e, conseguentemente, vengono così esclusi da un regime di aiuto destinato indistintamente a tutti gli apicoltori,

l'interrogante chiede se esiste qualche impedimento, ed eventualmente di quale natura, a che le associazioni di settore mettano direttamente a disposizione degli apicoltori associati, a mezzo assegno circolare intestato al beneficiario, l'ammontare dell'aiuto ad essi spettante per lo zucchero.

⁽¹⁾ GU n. L 122 del 6. 5. 1981, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(29 settembre 1982)

L'aiuto all'apicoltura, instaurato dal regolamento (CEE) n. 1196/81 del Consiglio del 28 aprile 1981,

consiste in un contributo specifico alle associazioni di agricoltori riconosciute dagli Stati membri. Per quanto riguarda l'utilizzazione dell'aiuto concesso, il regolamento prevede all'articolo 5, paragrafo 1 che le associazioni possano utilizzarlo per l'acquisto di zucchero alimentare o per programmi generali di miglioramento della produzione di miele, della tecnologia e della commercializzazione, purché siano stati approvati dagli Stati membri. Ne consegue, innanzitutto, che sono le associazioni di apicoltori e non gli apicoltori individuali a beneficiare direttamente dell'aiuto comunitario e che, secondariamente, se non ritengono opportuno utilizzare l'aiuto concesso, totalmente o in parte, per l'acquisto di zucchero, le associazioni non sono escluse dal regime di aiuto, poiché impiegheranno l'importo non utilizzato per l'acquisto di zucchero destinato all'esecuzione dei summenzionati programmi.

In caso di acquisto di zucchero alimentare, la procedura normalmente seguita dalle associazioni consisterebbe nell'acquistare lo zucchero per poi distribuirlo ai «detentori iscritti» (siano essi membri dell'associazione o no) a un prezzo ridotto, per tener conto dell'incidenza dell'aiuto comunitario ottenuto. Tuttavia, poiché la misura è intesa in tal caso a mettere a disposizione degli apicoltori individuali lo zucchero a un prezzo ridotto, la Commissione ritiene che altre procedure per la distribuzione di zucchero a prezzo ridotto non potrebbero a priori essere escluse e sarebbero considerate compatibili con lo spirito del regolamento (CEE) n. 1196/81, purché raggiungano la stessa finalità e sia garantito un controllo dell'utilizzazione dell'aiuto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 664/82

dell'on. Beyer de Ryke

alla Commissione delle Comunità europee

(15 giugno 1982)

Oggetto: Vitello agli ormoni — Applicazione delle direttive CEE

In una conferenza stampa, l'Ufficio europeo delle unioni di consumatori (BEUC) che raggruppa la gran maggioranza dei movimenti di consumatori dell'Europa dei Dieci ha recentemente rilanciato la polemica sull'applicazione della decisione del Consiglio dei ministri del 30 settembre 1980 tendente a vietare tutti gli ormoni nelle carni di vitello.

Il 31 luglio 1981 il Consiglio dei ministri ribadiva tale divieto e incaricava inoltre un comitato scientifico di indagare sulla nocività delle cinque sostanze

contestate: il testosterone, l'estradiol 17/B, il progesterone e due sostanze sintetiche: il trembolone e lo zeronol.

Può informarmi la Commissione sui risultati concreti della relazione presentata l'11 maggio da tale comitato scientifico?

D'altro canto, può accogliere la Commissione le richieste del BEUC in base alle quali l'indagine e l'esclusione dovrebbero estendersi ad una sostanza quale il DES, ancor più pericolosa?

Infine, considerati gli scandali denunciati dalla stampa e dalla televisione in numerosi paesi membri in relazione all'utilizzazione degli ormoni, può la Commissione adottare le misure opportune in vista di un'applicazione rigorosa, armonizzata e uniforme delle decisioni anteriori in materia di divieto di utilizzazione di ormoni nella produzione di carni di vitello?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(28 settembre 1982)

I vari comitati scientifici - comitato scientifico per l'alimentazione umana, comitato scientifico veterinario e comitato scientifico per l'alimentazione animale - non hanno ancora espresso il loro parere, che si trova tuttora in fase di elaborazione. La riunione dell'11 maggio 1982 cui accenna l'onorevole parlamentare era una delle varie riunioni preparatorie indette per la redazione del testo definitivo. La Commissione trasmetterà al Parlamento e al Consiglio il parere dei comitati scientifici e provvederà inoltre alla relativa pubblicazione.

Nella sua direttiva 81/602/CEE del 31 luglio 1981⁽¹⁾, il Consiglio ha già vietato l'uso del DES, sia per l'ingrasso degli animali, sia per scopi terapeutici; non è più necessario, pertanto, sottoporre tale sostanza allo studio dei comitati suddetti.

In data 6 gennaio 1981, la Commissione ha presentato al Consiglio proposte adeguate per il controllo della somministrazione di ormoni agli animali⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 222 del 7. 8. 1981, pag. 32.

⁽²⁾ Doc. COM(80) 920 e 922.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 678/82

dell'on. Seefeld

alla Commissione delle Comunità europee

(15 giugno 1982)

Oggetto: Comitati paritetici nel settore dei trasporti

In base alle critiche formulate dalle parti sociali, in merito a una presunta insufficienza del numero di

riunioni dei comitati paritetici nel settore dei trasporti, può la Commissione comunicare:

1. Quante riunioni, e di quali comitati paritetici, si sono tenute dopo l'elezione diretta del Parlamento europeo?
2. Quale importanza attribuisce la Commissione a tali comitati?
3. Quali riunioni sono già previste per il futuro?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1982)

1. Successivamente all'elezione diretta del Parlamento europeo, il numero di riunioni dei sottoindicati comitati paritetici è stato di:

	Plenarie	Gruppi di lavoro
<i>Comitati istituzionalizzati</i>		
Trasporti su strada	3	9
Navigazione interna	3	6
Ferrovie	—	6
<i>Gruppi ad hoc</i>		
Trasporti marittimi	4	8
Porti	—	2
Aviazione civile	3	9

Lo statuto del comitato paritetico «Navigazione interna» è stato adattato al fine di dare alle parti sociali un certo diritto d'iniziativa ed una certa autonomia. La Commissione si adopera per dotare i comitati relativi agli altri modi di trasporto di uno statuto analogo.

Nei settori «Navigazione civile» e «Porti», i datori di lavoro si sono finora rifiutati di partecipare a qualsiasi riunione paritetica: le riunioni suindicate hanno dunque avuto luogo (eccezion fatta per una nell'aviazione civile) soltanto con i lavoratori.

2. La Commissione considera i comitati paritetici come strumenti privilegiati per far partecipare le parti sociali alla concertazione sociale ed economica a livello europeo.

L'istituzionalizzazione dei comitati paritetici favorisce la continuità e la chiarezza nella concertazione, garantendo così che sia espressa l'opinione delle parti sociali in merito alle proposte che la Commissione presenta al Consiglio. La Commissione ritiene pertanto auspicabile che lo statuto dei comitati pari-

tetici sia migliorato e che il numero dei comitati stessi sia aumentato, includendovi i modi di trasporto per i quali ci si deve ora accontentare di una concertazione occasionale con l'insieme delle parti sociali o, separatamente, con una di queste.

Per il 1982, sono ancora previste le seguenti riunioni:

	Plenarie	Gruppi di lavoro
Trasporti su strada	1	2
Navigazione interna	1	2
Ferrovie	—	1
Trasporti marittimi	1	1
Aviazione civile	1	2

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 697/82

dell'on. Wurtz

alla Commissione delle Comunità europee

(15 giugno 1982)

Oggetto: Mercato del sale e del cloruro di vinile monomero

Potrebbe la Commissione fornire indicazioni sufficientemente complete e precise sul mercato del sale nei vari paesi della Comunità nonché in Spagna e in Portogallo?

Potrebbe in particolare far sapere quali sono i principali produttori e quali aliquote ricoprono sul mercato dei paesi della Comunità, chi sono i principali utilizzatori e a quanto ammontano, in volume e in percentuale rispetto alla produzione, le importazioni da paesi terzi e gli scambi intracomunitari?

Può fornire infine le medesime indicazioni anche per quanto concerne il cloruro di vinile monomero?

Può dare altresì un'idea delle differenze di prezzo di questi due prodotti nei paesi della Comunità?

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(4 ottobre 1982)

I. Mercato del sale

- a) La Commissione non è in grado di indicare i principali produttori né le rispettive quote di mercato ma soltanto i potenziali installati (1982) e la produzione del 1980:

(1 000 t)

	Potenziale di produzione 1982	Produzione 1980
CEE, di cui	34 400	22 200
— R. f. di Germania	15 000	—
— Francia	4 700	—
— Italia	5 300	—
— Regno Unito	4 200	—
— Spagna	3 000	—
— Portogallo	850	—

- b) I principali utilizzatori sono:

- l'industria chimica;
- sale di qualità alimentare;
- sale da spandere in caso di gelo;
- industrie varie, pesca, agricoltura, addolcimento acqua.

La salamoia non è compresa nelle precedenti statistiche. Devesi però sottolineare la sua crescente importanza per la produzione di cloro.

- c) Nel 1980, le importazioni da paesi terzi sono state le seguenti (*fonte:* Eurostat):

1. Sali e cloruro di sodio puro, destinati alla separazione del sodio e del cloro per la fabbricazione di altri prodotti (codice Nimexe 25.01-12):

207 174 t di cui

D	910 t
F	1 t

I 206 260 t
DK 3 t.

2. Sali e cloruro di sodio puro, denaturati o per usi industriali, diversi da quelli indicati al punto I (codice Nimexe 25.01-14):

190 153 t di cui

F 11 231 t
I 73 090 t
UK 16 213 t
IRL 4 950 t
DK 84 669 t

3. Sale per l'alimentazione umana (codice Nimexe 25.01-16):

1 143 t di cui

D 152 t
F 57 t
I 70 t
B/L 11 t
UK 752 t
DK 101 t

- d) Le importazioni intracomunitarie di sale (codici Nimexe 25.01-12; 14; 16; 18) sono state valutate nel 1980 a 2,5 milioni di t.

- e) Non essendo precisati i «due prodotti» che figurano nell'interrogazione, la Commissione non è in grado di fornire dati sui livelli dei prezzi.

II. Cloruro di vinile monomero (VCM)

Principali produttori:

ICI	750 000 t	} (potenziali approssimativi nel 1982)
Solvay	600 000 t	
Montedison	550 000 t	
AKZO	500 000 t	
CHLOE	500 000 t	
Chem. Werke Hüls	400 000 t	
Hoechst	300 000 t	
BASF	250 000 t	
BP Chem.	250 000 t	
Spagna	430 000 t	
Portogallo	— t	

La Commissione non conosce le quote di mercato di questi produttori.

I principali utilizzatori sono tutti operatori che polimerizzano questo prodotto (punto III: PVC).

Nel 1980, le importazioni extracomunitarie sono state di 31 533 t di VCM (0,9 % della produzione CE) e le importazioni intracomunitarie hanno rag-

giunto 441 608 t di VCM (12,2 % della produzione CE).

III. Policloruro di vinile (PVC)

Principali produttori:

ICI	750 000 t	} (potenziali approssimativi nel 1982)
Montedison	540 000 t	
CHLOE/ATO	500 000 t	
Solvay	450 000 t	
Chem. Werke Hüls	410 000 t	
BP Chem.	370 000 t	
SHELL Chem.	330 000 t	
WACKER	310 000 t	
BASF	280 000 t	
Hoechst	240 000 t	
DSM	180 000 t	} (potenziali approssimativi nel 1980)
Spagna	283 000 t	
Portogallo	35 000 t	

La Commissione non conosce le quote di mercato di questi produttori.

I principali utilizzatori di questo prodotto sono i trasformatori di materie plastiche (estrusione, calandratura, rivestimenti, formatura, ecc.).

Nel 1980 le importazioni extracomunitarie sono state di 190 613 t di PVC (5,8 % della produzione CE) e le importazioni intracomunitarie di 939 719 t di PVC (28,6 % della produzione CE).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 702/82

dell'on. Glinne

alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1982)

Oggetto: Agenti temporanei occupati dalla Commissione

Nel luglio 1978 la Commissione occupava nei suoi servizi di Bruxelles 216 temporanei il cui impiego era disciplinato dalla legge belga del 28 giugno 1976, in particolare dall'articolo 10 relativo alla parità delle retribuzioni. Nel marzo 1979, in seguito a una vertenza che si riferiva specificamente alla parità delle retribuzioni, la Commissione aumentava la retribuzione dei temporanei del 30 % in media, limitando però la corresponsione dei pagamenti degli arretrati fino al 1° luglio 1978, mentre essi erano dovuti fino al 1° dicembre 1976, data di entrata in vigore della legge del 28 giugno 1976.

Quando pagherà la Commissione gli arretrati dovuti ai temporanei per il periodo tra il 1° luglio 1978 e il

10 dicembre 1976? Quali saranno gli interessi sulle somme corrisposte in ritardo?

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(29 settembre 1982)

Dopo discussioni fra le organizzazioni sindacali interessate e i servizi del ministero dell'occupazione e del lavoro belga, da un lato, e i servizi della Commissione d'altro lato, veniva concluso un accordo sull'impiego di personale temporaneo presso i servizi della Commissione, a Bruxelles, avente effetto dal 1° marzo 1979. Tale accordo prevedeva modalità adeguate alla particolare situazione della Commissione che permettessero di applicare al personale temporaneo utilizzato dalla Commissione la legge belga 28 giugno 1976 recante una regolamentazione provvisoria per il lavoro temporaneo di ogni genere e per la messa a disposizione di lavoratori a datori di lavoro.

Di comune accordo è stato fissato il 1° luglio 1978 quale data di entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo delle retribuzioni del personale temporaneo occupato dalla Commissione, visto che era stato deciso un aumento delle retribuzioni dei funzionari europei con effetto retroattivo da tale data.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 708/82

dell'on. Rogalla

al Consiglio delle Comunità europee

(17 giugno 1982)

Oggetto: Possibilità di acquistare sui treni internazionali biglietti ferroviari per località situate al di fuori del territorio nazionale

1. È al corrente il Consiglio delle disposizioni di marca nazionalistica secondo cui a Strasburgo, su un treno internazionale proveniente dalla Svizzera, non è possibile farsi rilasciare un biglietto per Bruxelles?
2. Che cosa ha fatto il Consiglio sin dal 1958 per render possibile l'acquisto sui treni internazionali di biglietti per località situate in altri paesi?
3. Qualora il processo di armonizzazione fosse ancora ai suoi inizi, intende il Consiglio prendere in esame, proporre o decidere misure volte a por fine quanto prima possibile a questo stato di cose così poco degno dell'Europa e, se sì, con quale calendario?

Risposta

(29 settembre 1982)

Il Consiglio condivide pienamente il parere dell'onorevole parlamentare secondo cui, in generale, la vendita di biglietti ai viaggiatori dovrebbe essere organizzata in modo ottimale, date le esigenze di gestione commerciale delle imprese ferroviarie.

Il Consiglio ritiene che il problema specifico posto dall'onorevole parlamentare debba essere risolto a livello di imprese ferroviarie, nel quadro della loro cooperazione internazionale.

In questo contesto giova ricordare che, nella risoluzione del 15 dicembre 1981 sulla politica ferroviaria della Comunità, il Consiglio ha invitato tra l'altro la Commissione ad esaminare gli ostacoli che si frappongono al consolidamento della cooperazione tra le ferrovie e a precisare quali di essi possano essere eliminati mediante un intervento dei governi. Al termine dell'esame la Commissione dovrà trasmettere al Consiglio una relazione corredata, se necessario, da opportune proposte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 709/82

dell'on. Welsh

alla Commissione delle Comunità europee

(17 giugno 1982)

Oggetto: Relazioni tra la Commissione e l'organo d'intervento per i prodotti agricoli

L'organo d'intervento per i prodotti agricoli agisce a nome della Commissione per la gestione della politica agricola comune. Ciò significa che la Commissione deve fornire a tale organo gli orientamenti generali per il suo funzionamento. In particolare, una società nella mia circoscrizione elettorale ha recentemente chiesto all'organo una compensazione per gli interessi arretrati passivi che ha dovuto pagare per avere ricevuto importi insufficienti a titolo delle restituzioni per le esportazioni di zucchero su un periodo di quattro anni. Senza entrare nei particolari di questo caso specifico si chiede alla Commissione di rispondere alle seguenti domande:

1. Qual è esattamente la relazione tra la Commissione e l'organo d'intervento dei prodotti agricoli?
2. Sino a che punto la Commissione stabilisce gli orientamenti relativi al funzionamento dell'organo d'intervento e in che misura controlla le sue operazioni?

3. È d'accordo la Commissione con il principio che gli operatori economici devono essere in grado di recuperare gli interessi passivi che devono pagare a causa di un insufficiente pagamento delle restituzioni, oppure tale problema è di competenza delle autorità locali d'intervento?
4. A chi dovrebbe rivolgersi un operatore economico qualora non sia soddisfatto con il modo in cui le autorità locali d'intervento svolgono i propri compiti?
5. Le relazioni tra la Commissione e le autorità d'intervento sono uguali in tutti gli Stati membri? In caso negativo potrebbe illustrare le relazioni di base con ogni Stato?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1982)

1. L'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, è di competenza degli appositi organismi nazionali designati dagli Stati membri. La Commissione non è abilitata ad adottare decisioni sull'interpretazione di dette disposizioni. Essa ha soltanto la possibilità di esprimere un parere, il quale non vincola le autorità nazionali, ma suggerisce soltanto gli orientamenti che la Commissione seguirà nell'adottare le decisioni di liquidazione dei conti.

Conseguentemente le opinioni espresse dalla Commissione nel quadro di questa cooperazione con gli organismi nazionali incaricati di applicare le regolamentazioni comunitarie non impegnano la responsabilità della Comunità nei confronti dei privati.

2. I compiti svolti, a nome della Comunità, dall'organo d'intervento per i prodotti agricoli risultano dalle disposizioni previste nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati. La Commissione non interviene nell'organizzazione interna né nella gestione di tale organo. Esse sono di competenza delle autorità nazionali che, qualora la regolamentazione lo preveda, devono anche adottare provvedimenti in settori specifici, come per esempio il controllo nazionale dell'esecuzione delle misure.

La Commissione compie delle verifiche essenzialmente nel quadro della liquidazione dei conti.

3. Il quesito volto a stabilire se un operatore economico abbia diritto al pagamento di interessi rientra nel diritto nazionale. La regolamentazione comunitaria non prevede disposizioni specifiche al riguardo: le spese per interessi pagate da uno Stato

membro sono a carico del medesimo e non possono essere imputate al FEAOG, sezione garanzia.

4. Poiché l'organo d'intervento per i prodotti agricoli fa parte dell'amministrazione nazionale, le denunce devono essere presentate alle autorità nazionali incaricate del controllo.

5. Basate sul regolamento (CEE) n. 729/70⁽¹⁾, le relazioni fra la Commissione e gli organismi d'intervento sono identiche in tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 714/82

dell'on. Bonde

al Consiglio delle Comunità europee

(17 giugno 1982)

Oggetto: Acquisto dell'edificio Jean Monnet

Possiede il Parlamento europeo la copertura giuridica per acquistare beni immobili? Approva il Consiglio la decisione di comprare l'edificio Jean Monnet?

Risposta

(29 settembre 1982)

Il Consiglio, che non è a conoscenza della decisione menzionata dall'onorevole parlamentare, desidera precisare che ai sensi dei trattati la Comunità — rispettivamente la CECA (articolo 6, primo comma, del trattato CECA), la CEE (articolo 210 del trattato CEE) e la CEEA (articolo 184 del trattato CEEA) — ha la personalità giuridica.

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno di ciascuno degli Stati membri la Comunità — rispettivamente la CECA (articolo 6, terzo comma, del trattato CECA), la CEE (articolo 211, prima frase, del trattato CEE) e la CEEA (articolo 185, prima frase, del trattato CEEA) — ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Pertanto essa può in particolare acquistare beni immobili. A tal fine la CECA è rappresentata dalle sue istituzioni, ciascuna nei limiti delle proprie competenze (articolo 6, quarto comma, del trattato CECA), mentre la CEE e la CEEA sono rappresentate dalla Commissione (articolo 211, seconda frase, del trattato CEE e articolo 185, seconda frase, del trattato CEEA).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 726/82**dell'on. McCartin****alla Commissione delle Comunità europee***(17 giugno 1982)***Oggetto:** Spese delle sezioni orientamento e garanzia del FEAOG

Può la Commissione comunicare la spesa per agricoltore concessa a) dalla sezione orientamento del FEAOG e b) dalla sezione garanzia del FEAOG per ogni Stato membro?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione***(4 ottobre 1982)*

Poiché le statistiche disponibili in materia di aziende agricole riguardano il 1980, i dati presi in considerazione nella presente risposta si riferiscono a tale anno.

La Commissione fa presente che il raffronto delle spese sostenute dal FEAOG per Stato membro ed espresse in termini di spese per azienda agricola deve essere interpretato con la massima prudenza, trattandosi di un calcolo matematico semplice che non tiene conto di fattori importanti come:

- il fatto che la Comunità europea costituisce un'area economica unificata, nella quale la merce, dietro concessione di una restituzione, viene spesso esportata a partire da uno Stato membro diverso da quello in cui è stata prodotta. Poiché in sede di esportazione non vengono operate distinzioni basate sul luogo d'origine comunitario, tale fattore è difficilmente quantificabile;
- le differenze tra uno Stato membro e l'altro per quanto riguarda la struttura delle aziende e pertanto il numero di esse, il che si ripercuote direttamente sul calcolo matematico soprammenzionato;
- il fatto che la composizione delle produzioni varia notevolmente da Stato membro a Stato membro; dato che l'entità delle spese per settore è abbastanza diversa da paese a paese, a seconda soprattutto del regime di organizzazione comune dei mercati preso in considerazione, le spese differiscono necessariamente da uno Stato membro all'altro;
- la diversa rapidità di attuazione, negli Stati membri, delle misure strutturali finanziate dal FEAOG, sezione orientamento.

Le cifre contenute nelle seguenti tabelle non possono quindi essere considerate come indicatori precisi dei benefici relativi che gli agricoltori dei singoli Stati membri traggono dal sostegno del FEAOG.

a) Spesa della sezione orientamento del FEAOG rispetto al numero di aziende agricole

	Spesa della sezione orientamento del FEAOG per Stato membro nel 1980 (in milioni di ECU)	Numero di aziende agricole	$c = \frac{a}{b}$ (in ECU)
	a	b	c
R. f. di Germania	93,3	797 400	117,0
Francia	143,9	1 135 000	126,8
Italia	155,4	2 100 000 ⁽²⁾	74,0
Paesi Bassi	19,8	129 000	153,5
Belgio	13,2	91 200	144,7
Lussemburgo	0,6	4 700	127,7
Regno Unito	96,4	249 000	387,1
Irlanda	48,5	220 000 ⁽²⁾	220,5
Danimarca	20,7	116 000	178,4
Grecia	— ⁽¹⁾	720 000 ⁽²⁾	—

b) *Spesa della sezione garanzia del FEAOG rispetto al numero di aziende agricole*

	Spesa della sezione garanzia del FEAOG per Stato membro nel 1980 (in milioni di ECU)	Numero di aziende agricole	$d = \frac{a}{b}$ (in ECU)
	a	b	c
R. f. di Germania	2 452,9	797 400	3 076
Francia	2 829,7	1 135 000	2 493
Italia	1 828,0	2 100 000 ⁽²⁾	870
Paesi Bassi	1 543,3	129 000	11 963
Belgio	571,1	91 200	6 262
Lussemburgo	11,6	4 700	2 468
Regno Unito	885,2	249 000	3 555
Irlanda	564,6	220 000 ⁽²⁾	2 566
Danimarca	615,8	116 000	5 309
Grecia	— ⁽¹⁾	720 000 ⁽²⁾	—

⁽¹⁾ Nel 1980 la Grecia non faceva ancora parte della Comunità.

⁽²⁾ Stima basata sugli ultimi dati disponibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 732/82

dell'on. Le Roux

al Consiglio delle Comunità europee

(17 giugno 1982)

Oggetto: Protezione del mercato della pesca

Il consiglio dei ministri della pesca nel settembre 1981 ha preso decisioni riguardanti la protezione del mercato europeo contro le importazioni dai paesi terzi.

A che punto è l'applicazione di tali decisioni?

È possibile verificarne l'efficacia allo stato attuale? In caso di risposta affermativa, risulta che tali provvedimenti sono sufficienti?

Risposta

(29 settembre 1982)

La nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in merito alla quale il consiglio dei ministri «Pesca» ha dato il suo accordo di principio nella sessione del 29 settembre 1981, prevede tra l'altro alcune disposizioni volte a rafforzare la protezione del mercato interno contro le importazioni a basso prezzo di prodotti della pesca da paesi terzi.

Poiché il regolamento (CEE) n. 3796/81, adottato formalmente dal Consiglio il 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel set-

tore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, si applica soltanto a decorrere dal 1° giugno 1982 — fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1865/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che sospende fino al 1° gennaio 1983 alcune disposizioni di tale regolamento ⁽²⁾ — è troppo presto perché il Consiglio possa valutare se le misure cui fa riferimento l'onorevole parlamentare siano realmente efficaci e appropriate.

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ Gu n. L 206 del 14. 7. 1982, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 743/82

dell'on. Schwartzberg

al Consiglio delle Comunità europee

(17 giugno 1982)

Oggetto: Libertà di stabilimento dei medici nel Lussemburgo

Considera il Consiglio che sia giuridicamente compatibile con le sue direttive del 1975 e del 1978 sulla libertà di stabilimento dei medici e dei dentisti la nuova legge lussemburghese che fa obbligo a qualsiasi medico proveniente da un altro Stato membro e desideroso d'installarsi nel Granducato di conoscere il dialetto locale e comporta quindi il rischio di bloccare completamente, in pratica, questa libertà di stabilimento?

Risposta*(29 settembre 1982)*

Il Consiglio ricorda all'onorevole parlamentare che, in conformità dell'articolo 155 del trattato CEE, spetta alla Commissione vigilare all'applicazione delle disposizioni del trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni a norma di esso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 744/82**dell'on. Schwartzberg**

**ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della
cooperazione politica**

(17 giugno 1982)

Oggetto: Punizione di argentini responsabili di torture fatti prigionieri dalle truppe britanniche

Non pensano i ministri che sia loro compito chiedere al governo britannico di deferire ad un tribunale speciale gli argentini fatti prigionieri durante il conflitto delle Malvine che si siano resi responsabili di torture, come il capitano Astiz colpevole di crimini contro l'umanità?

Risposta*(27 settembre 1982)*

Questo punto non è stato discusso dai ministri degli esteri dei Dieci ed il Regno Unito ha ora rimpatriato i prigionieri in questione. Tuttavia, per quanto riguarda la questione di principio, i Dieci condannano senza riserva le violazioni dei diritti umani in Argentina come ovunque altrove.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 745/82**dell'on. Schwartzberg**

**ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della
cooperazione politica**

(17 giugno 1982)

Oggetto: Creazione di una Corte penale internazionale dei diritti dell'uomo

Sono pronti i ministri degli esteri a sostenere il progetto per la creazione di una Corte penale internazionale dei diritti dell'uomo, in conformità della risoluzione adottata il 23 maggio 1982 a Montreal al

termine del Congresso della federazione internazionale dei diritti dell'uomo?

Risposta*(27 settembre 1982)*

I Dieci non hanno ricevuto il progetto cui si riferisce l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione.

I Dieci prendono atto della proposta dell'on. Schwartzberg e sono disposti ad esaminarla quando riceveranno il testo del progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 749/82**dell'on. Bonde****alla Commissione delle Comunità europee***(17 giugno 1982)*

Oggetto: Risorse proprie derivanti da inserzioni a pagamento

Dal momento che nell'edizione in lingua danese della rivista della Commissione si è incominciato a pubblicare inserzioni a pagamento, potrebbe chiarire la Commissione:

1. i numeri di conti in cui vengono accreditate tali entrate;
2. il fondamento giuridico che consente alla Commissione di esercitare un'attività commerciale autonoma, in grado di procurarle nuovi proventi?

Potrebbe inoltre specificare se l'attività commerciale avviata dalla Commissione sia sottoposta alle disposizioni del trattato di Roma riguardanti in particolare gli aiuti pubblici suscettibili di dar luogo a distorsioni della concorrenza; e se, nella fattispecie, la Commissione intende far sì che l'edizione in lingua danese della rivista della Commissione (che viene distribuita gratis a spese dei contribuenti) e le pubblicazioni con essa concorrenti, quale ad esempio il settimanale degli avversari della CEE, Notat, possano godere delle medesime condizioni di concorrenza?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1982)

1. Le entrate nette derivanti da inserzioni a pagamento nella rivista EF-Avisen vengono accreditate alla voce 9999 del bilancio delle Comunità.

2. Allo scopo di ridurre i costi di produzione e di diffusione della rivista EF-Avisen, sulla base dell'articolo 211 del trattato CEE, la Commissione ha dato ad una ditta danese l'incarico, in via sperimentale, di vendere lo spazio pubblicitario in nome delle Comunità. Il ricorso a tale procedura corrisponde peraltro ai principi economici e di buona gestione finanziaria previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽¹⁾.

3. La vendita di spazio pubblicitario in una pubblicazione che appartiene alle Comunità nell'ambito di un contratto di diritto privato non costituisce un aiuto ai sensi degli articoli 92 e successivi del trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 750/82

dell'on. Bonde

al Consiglio delle Comunità europee

(29 giugno 1982)

Oggetto: Risorse proprie derivanti da inserzioni a pagamento

Dal momento che nell'edizione in lingua danese della rivista della Commissione si è incominciato a pubblicare inserzioni a pagamento, potrebbe il Consiglio far sapere se ha concesso alla Commissione l'autorizzazione ad esercitare attività commerciali?

Se il Consiglio ha predisposto o intende predisporre la base giuridica necessaria per poter percepire introiti mediante inserzioni?

Se l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui beneficiano gli organismi comunitari riguarda anche l'attività di pubblicità commerciale della Commissione, e se, conseguentemente, non vengono corrisposte allo Stato danese le imposte sulle inserzioni pubblicitarie?

Se la Commissione può procurarsi, senza un adeguato fondamento giuridico altre fonti di reddito, semplicemente iscrivendole su conti preesistenti a titolo recupero spese?

Risposta

(29 settembre 1982)

I problemi trattati dall'onorevole parlamentare sono di competenza della Commissione, che cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 756/82

dell'on. Balfe

alla Commissione delle Comunità europee

(29 giugno 1982)

Oggetto: Applicazione della direttiva 77/62/CEE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

Di recente l'inefficacia delle direttive 77/62/CEE ⁽¹⁾ e 71/305/CEE ⁽²⁾ è stata ulteriormente evidenziata, soprattutto nei due documenti CC 81/02 e CC 81/03 del comitato consultivo CEE per gli appalti pubblici. Nel periodo 1° giugno 1980-31 gennaio 1982 il Greater London Council ha bandito 75 gare d'appalto ricevendo 20 offerte da società di altri Stati membri, 7 delle quali sono state respinte e nessuna delle quali è riuscita a soddisfare ai criteri in materia di costi e prezzi.

In questo periodo il totale di bandi emanati da tutti gli Stati membri è stato il seguente:

Belgio:	154
Danimarca:	74
Francia:	969
Germania:	537
Irlanda:	20
Italia:	110
(precedenti difficoltà legislative)	
Lussemburgo:	16
Paesi Bassi:	192
Grecia:	2
(membro recente)	
Regno Unito:	842

Dato che chiaramente la direttiva non viene applicata, può la Commissione far sapere quali sono le sue intenzioni a questo riguardo, e non potrebbe esaminare l'opportunità di sospendere questa direttiva inutile e costosa?

⁽¹⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

Risposta data dal sig. Davignon in nome della Commissione

(5 ottobre 1982)

I dati citati dall'onorevole parlamentare non consentono di condividere le conclusioni cui egli perviene, e cioè che la direttiva del Consiglio 77/62/CEE del 21 dicembre 1976 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture è palesemente disattesa.

In generale, la Commissione non condivide il punto di vista espresso dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione.

La Commissione reputa in particolare che lo sforzo richiesto alle pubbliche amministrazioni per pubblicare i bandi di gara gratuitamente in tutta la Comunità e per rispettare la disciplina comunitaria sia minimo rispetto ai vantaggi che esse possono trarre dall'apertura di tali appalti ad una concorrenza effettiva. Nel garantire a tutti i fornitori un'informazione completa e una parità di trattamento, la direttiva cerca di fornire alle amministrazioni un approvvigionamento alle migliori condizioni di qualità e prezzo. Essa è necessaria perché le amministrazioni e i loro fornitori possano trarre il massimo vantaggio dall'esistenza e dalla dimensione del mercato comune.

Sussistono, è vero, notevoli difficoltà nell'applicazione di questo regime comunitario relativamente nuovo, ma si sono realizzati progressi notevoli verso un'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria. A conferma di ciò, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alle sue risposte all'interrogazione scritta n. 445/82 dell'on. Moreland⁽¹⁾ e all'interrogazione orale H-214/82 dell'on. Dame Shelagh Roberts⁽²⁾, nelle quali essa indica che tutti i problemi connessi al miglioramento della trasparenza degli appalti pubblici sono allo studio e saranno discussi prossimamente in tutte le istanze comunitarie.

Quando discusse il documento di lavoro citato dall'onorevole parlamentare, il comitato consultivo per gli appalti pubblici incoraggiò la Commissione a perseverare nello sforzo di superare gli ostacoli e le resistenze che impediscono il pieno successo del sistema e a fare in modo che esso realizzi una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici che possa avere effetti positivi tanto per i fornitori quanto, e in misura maggiore, per gli acquirenti e, per questo tramite, per i bilanci pubblici.

(1) GU n. C 225 del 30. 8. 1982.

(2) Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-287 (luglio 1982).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 757/82

dell'on. Balfe

al Consiglio delle Comunità europee

(29 giugno 1982)

Oggetto: Facilitazioni di viaggio

Il 19 marzo 1982 è stata presentata al Consiglio l'interrogazione n. H-25/82⁽¹⁾ del seguente tenore:

(1) Doc. I-112/82 del 19 aprile 1982.

«Vuol precisare il Consiglio quali erano, alla data del 1° gennaio 1982, la natura e l'entità delle facilitazioni di viaggio concesse nei singoli Stati membri della Comunità, in contanti o in natura, ai membri del Parlamento europeo?»

La risposta, in data 22 aprile 1982, fu la seguente:

«Il Consiglio non è in possesso delle informazioni richieste dall'onorevole deputato».

1. Come può il Consiglio esercitare i suoi diritti di bilancio senza conoscere in dettaglio la spesa?
2. Conviene il Consiglio che la sua reticenza è dovuta al fatto che alcuni Stati membri della CEE concedono facilitazioni di viaggio ai loro deputati al Parlamento europeo che si sommano a quelle concesse dal Parlamento stesso, in altre parole che è possibile fare una doppia richiesta?

Risposta

(29 settembre 1982)

Le spese, a carico di ciascuno Stato membro, derivanti dai vantaggi in contanti o in natura di cui beneficiano i membri del Parlamento europeo per i loro viaggi rientrano nel bilancio dei singoli Stati membri, anziché in quello delle Comunità europee, sul quale soltanto il Consiglio è tenuto ad esercitare la sua autorità insieme al Parlamento europeo.

Se esistono possibilità di accumulo tra i vantaggi concessi dagli Stati membri e le indennità versate dal Parlamento europeo, spetta alle autorità competenti di tali Stati membri e al Parlamento europeo esaminare la situazione creatasi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 768/82

dell'on. Weber

alla Commissione delle Comunità europee

(29 giugno 1982)

Oggetto: Residui di estrogeni nelle carni di vitello

Nella mia interrogazione n. 1892/81⁽¹⁾ ho chiesto se le carni di vitello contenenti estrogeni riscontrate in conserve nella Repubblica federale di Germania non potessero eventualmente originare dalle conserve di carni di vitello della Comunità immagazzinate.

(1) GU n. C 132 del 24. 5. 1982, pag. 20.

nate dopo lo scandalo degli estrogeni del 1980. La risposta fornita dalla Commissione, ossia che essa non è in grado di pronunciarsi in merito alle affermazioni circa la causa di questi fatti, non risulta soddisfacente. Formulo pertanto di nuovo i seguenti quesiti:

1. La Commissione è stata frattanto informata dal governo federale tedesco riguardo alle quantità degli alimenti contestati?
2. Entro quale data la Commissione potrà comunicare al Parlamento europeo dei particolari relativi a questo incidente?
3. Non sarebbe stato giusto e necessario, dal punto di vista della politica sanitaria e della tutela dei consumatori, rinunciare completamente all'immagazzinamento delle carni di vitello non gradite ai consumatori, come è stato ripetutamente richiesto dal Parlamento?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(4 ottobre 1982)

1 e 2. Come già accennato nella risposta data il 28 aprile 1982 all'interrogazione scritta n. 1892/81 della onorevole parlamentare, la Commissione ha invitato il governo tedesco a fornire ragguagli sul caso in esame (prodotti a base di carni di vitello contenenti estrogeni).

Il governo di Bonn ha comunicato alla Commissione che nella Repubblica federale risultava immagazzinato, nel quadro dell'ammasso privato, un totale di 212 t di carni vitelline. In seguito ad ulteriori verifiche, la competente autorità di controllo si è accertata che fossero state immagazzinate soltanto carni in cui non fosse stata riscontrata alcuna presenza di estrogeni.

I prodotti a base di carni di vitello nei quali, all'inizio del 1982, è stata ufficialmente constatata la presenza di DES sono stati fabbricati negli anni 1979 e 1980; il governo federale esclude pertanto che le carni utilizzate in tali prodotti provenissero dai depositi dell'ammasso privato in Germania.

3. La Commissione non condivide il parere della onorevole parlamentare, secondo cui si sarebbe dovuto rinunciare al magazzino privato delle carni in questione. La situazione del mercato in questo settore imponeva il ricorso a misure di sostegno e, a giudizio della Commissione, l'ammasso privato costituisce lo strumento ausiliario più adeguato. La Commissione non ha alcun motivo per dubitare delle assicurazioni fornite dal governo tedesco in merito ai controlli espressamente eseguiti su tali carni per accertarne l'idoneità al consumo umano.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 778/82

dell'on. Boot

al Consiglio delle Comunità europee

(29 giugno 1982)

Oggetto: Armonizzazione delle legislazioni tendenti ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi

Dall'allocuzione pronunciata dal commissario Narjes il 3 giugno scorso a Bonn si evince che oltre venti proposte di direttiva in materia di armonizzazione delle disposizioni tecniche giacciono in attesa dell'opportuna decisione in merito. Il processo decisionale in seno al Consiglio dei ministri risulta inceppato dall'obiezione formulata dal governo francese secondo cui la frontiera esterna della Comunità lascerebbe troppo agevolmente filtrare prodotti in provenienza dai paesi terzi (vedi VWD del 3 giugno 1982, II/2).

1. Può il Consiglio indicare in maniera più dettagliata come si configuri l'obiezione sollevata dal governo francese?
2. Ritiene il Consiglio che — a prescindere dalla tariffa doganale comune — sia giuridicamente possibile trattare i prodotti dei paesi terzi in modo diverso da quelli comunitari?
3. In caso affermativo, in base a quale disposizione reputa il Consiglio di poter giustificare tale suo atteggiamento?
4. In caso negativo, in base a quali elementi reputa il Consiglio che si possa soprassedere all'approvazione delle direttive in parola?
5. Non sembra al Consiglio inaccettabile il fatto che, a causa del mancato varo delle direttive, gli scambi commerciali interni della Comunità risultino dal cinque al dieci per cento più costosi di quanto sia necessario?
6. Quali iniziative ha preso a tutt'oggi il Consiglio per accelerare le decisioni sulle direttive?
7. Quando è prevedibile che possano essere varate le direttive?

Risposta

(29 settembre 1982)

1-4. L'adozione di venti direttive relative all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di prodotti industriali, sulle quali il Consiglio è giunto alla fase decisionale, è effettivamente bloccata da un certo tempo. Tale fatto si spiega con le divergenze che si sono manifestate in seno al Consiglio in merito all'accesso dei prodotti originari dei paesi terzi al sistema di certificazione comunitaria introdotto dalle direttive di armonizzazione, dato che talune delegazioni ritengono che i paesi terzi debbano beneficiare dei vantaggi offerti da questo sistema soltanto se sussiste un'effettiva reciprocità.

Gli impegni internazionali assunti dalla Comunità impongono, in situazioni comparabili, di accordare ai prodotti importati un trattamento almeno altrettanto favorevole che quello concesso ai prodotti comunitari.

5. Una mancanza di armonizzazione nel settore dei requisiti tecnici aumenta con tutta probabilità il costo dei prodotti e danneggia pertanto sia l'industria sia i consumatori. Il Consiglio segue con molta attenzione questo problema e, nella riunione del Consiglio europeo del 29/30 marzo 1982, ha nuovamente sottolineato l'importanza che attribuisce al mantenimento e allo sviluppo del mercato interno della Comunità che, grazie ad una politica esterna più attiva, garantisce a quest'ultima una dimensione continentale comparabile a quella dei principali spazi economici del mondo.

6 e 7. Sulla base della proposta presentatagli dalla Commissione nel febbraio 1980, da diversi mesi il Consiglio ha ripreso attivamente i suoi lavori per risolvere il problema dell'accesso dei prodotti originari dei paesi terzi alla certificazione comunitaria. Se le discussioni proseguono allo stesso ritmo, si può ritenere che per la fine dell'autunno il Consiglio sia in grado di pronunciarsi su tale dossier a livello politico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 819/82

degli on. Moreland e Spencer

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1982)

Oggetto: Funzionamento della direttiva 75/268/CEE sulle «zone svantaggiate» (1)

1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva possono essere utilizzati fondi per sostenere sistemi agricoli che possano risultare meno redditizi ma utili ai fini della conservazione e a norma dell'articolo 10 fondi per sostenere attività non agricole a tempo parziale. In quali Stati membri sono stati utilizzati fondi a questi scopi? Per quali motivi altri paesi non se ne sono avvalsi?

2. Nel suo intervento davanti al Select Committee on Agriculture della Camera dei Comuni, il Peak Park Joint Planning Board afferma che obiettivo della direttiva è di incoraggiare l'attività agricola che si presta alle politiche in materia sociale e ambientale, ma che taluni Stati membri utilizzano i fondi per migliorare la produttività agricola. La Commissione è d'accordo con tale affermazione?

3. Ritiene la Commissione che i fondi previsti dalla direttiva dovrebbero essere utilizzati per:

- incoraggiare il mantenimento dell'attività invece di sostituzioni radicali,
- aiutare aziende agricole tipiche di piccole dimensioni,
- sostenere attività non agricole a tempo parziale (ad esempio il turismo),
- sostenere la conservazione dell'ambiente?

4. Conviene la Commissione che per applicare la direttiva occorre basarsi in primo luogo su un esame delle esigenze specifiche e del potenziale delle singole zone e discuterne con gli abitanti delle zone stesse?

5. Quali modifiche intende proporre la Commissione alla direttiva ed al suo funzionamento?

Risposta data dal sig. Dalsager in nome della Commissione

(30 settembre 1982)

Per situare nella giusta prospettiva l'interrogazione dell'onorevole parlamentare, la Commissione ricorda che la direttiva 75/268/CEE del Consiglio sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1) rientra nella direttiva 72/159/CEE del Consiglio relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (2). Le misure suddette costituiscono azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), destinate a realizzare mediante il miglioramento delle strutture agricole gli obiettivi della politica agraria comune enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato CEE. La direttiva 72/159/CEE si propone di migliorare le condizioni strutturali — e di conseguenza di elevare considerevolmente i redditi agricoli e le condizioni di lavoro e di produzione — per mezzo di un sistema di incentivi selettivi che vengono accordati alle aziende in grado di svilupparsi al fine di agevolare la loro gestione e il loro sviluppo. La direttiva 75/268/CEE autorizza gli Stati membri ad istituire un regime particolare di aiuti destinati a incoraggiare le attività agricole e ad elevare il reddito degli agricoltori per garantire il proseguimento di tali attività e mantenere quindi un livello minimo di popolazione o conservare l'ambiente naturale in talune zone svantaggiate. Questo regime particolare di aiuti comprende:

- la concessione di indennità compensative per svantaggi naturali permanenti;
- la concessione di aiuti più vantaggiosi per gli

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

investimenti nelle aziende in grado di svilupparsi ai sensi della direttiva 72/159/CEE;

- la concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, nonché per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune;
- la concessione di aiuti nazionali più vantaggiosi per gli investimenti.

Gli Stati membri sono liberi di applicare soltanto alcune di queste misure e hanno un margine di scelta assai esteso per quanto riguarda il tipo, il metodo e il livello degli aiuti. Va osservato che la direttiva 75/268/CEE non può essere utilizzata per incoraggiare direttamente la conservazione dell'ambiente, ma deve servire a incentivare l'attività agricola, la quale a sua volta influirà positivamente sulla conservazione dell'ambiente naturale. Gli Stati membri conservano naturalmente il diritto di istituire programmi complementari di aiuti per la tutela dell'ambiente.

Tenuto conto di quanto premesso, la Commissione risponde ora all'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

1. La Commissione fa osservare che l'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE tratta della classificazione nell'elenco comunitario dei vari tipi di zone montane e svantaggiate. L'articolo 3, paragrafo 5, concerne la classificazione di zone limitate nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. Gli svantaggi specifici in oggetto devono provenire principalmente da condizioni naturali permanenti che risultino sfavorevoli all'agricoltura.

Zone limitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, sono state incluse nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate nella Repubblica federale di Germania, in Grecia, in Francia, in Italia, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

Come afferma l'onorevole parlamentare, a norma dell'articolo 10 della direttiva 75/268/CEE, il regime di aiuti previsto dalla direttiva 72/159/CEE può essere applicato ad investimenti con finalità turistiche o artigianali nelle aziende con piano di sviluppo situate in zone svantaggiate che consentono di trarre un reddito complementare. Questo regime di aiuti è in vigore nella maggior parte degli Stati membri, ma gli agricoltori non ne hanno ancora approfittato in ampia misura.

2. La Commissione non è al corrente di discussioni tra il Select Committee on Agriculture della Camera dei Comuni e il Peak Park Joint Planning

Board. Va tuttavia precisato che uno degli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato CEE è l'incremento della produttività dell'agricoltura. Nelle zone rurali l'attività agricola è essenziale per l'occupazione e il reddito della popolazione. D'altro canto, l'agricoltura svolge una funzione fondamentale dal punto di vista dell'ambiente.

3. Indennità compensative vengono versate nel quadro della direttiva 75/268/CEE per compensare gli svantaggi naturali permanenti delle aziende di almeno 3 ha che si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio.

Gli aiuti a norma della direttiva 72/159/CEE vengono concessi su base selettiva alle aziende che presentano un piano di sviluppo dal quale risulti che a lungo termine l'azienda diverrà efficiente. Il piano deve garantire, una volta ultimato, almeno il reddito da lavoro comparabile ad ogni persona occupata. Gli investimenti inclusi nel piano devono essere quelli più idonei allo sviluppo e all'ammodernamento dell'azienda e necessari per il conseguimento dell'obiettivo di reddito del piano. Gli investimenti per impianti di carattere turistico e artigianale nell'azienda possono fruire di un aiuto sino ad un importo di 13 786 ECU investiti per azienda.

Per quanto riguarda gli investimenti nazionali, gli Stati membri devono rispettare i requisiti dell'articolo 12 della direttiva 75/268/CEE per i livelli massimi dell'aiuto, ma possono concedere aiuti agli agricoltori più piccoli, fatte salve le disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato. Uno degli obiettivi della direttiva 75/268/CEE è di conservare l'ambiente naturale mediante il proseguimento delle attività agricole; viene assicurato in tal modo il mantenimento della popolazione rurale e, di conseguenza, il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi locali.

4. Applicando la direttiva 75/268/CEE nelle zone svantaggiate, si deve tener conto della situazione specifica e degli obiettivi particolari di sviluppo di ciascuna regione. Ogni Stato membro decide il metodo più opportuno a tal fine. Ciascun piano di sviluppo deve naturalmente tener presenti le esigenze e gli obiettivi dell'azienda rispettiva.

5. Nel 1980 la direttiva 75/268/CEE è stata modificata dalla direttiva del Consiglio 80/666/CEE (1). I principali cambiamenti apportati riguardano l'aumento del finanziamento comunitario nelle zone più povere della Comunità. La Commissione studia

(1) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

ora i futuri sviluppi delle direttive socio-strutturali, comprese le direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE, e presenterà le proposte opportune al Consiglio entro la fine del 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 837/82

dell'on. Robert Jackson

al Consiglio delle Comunità europee

(5 luglio 1982)

Oggetto: Assunzione di amministratori ellenofoni

Può far sapere il Consiglio come giustifica il fatto di aver bandito un concorso per amministratori ellenofoni (A/244/GU n. C 45/19), quando la Commissione e il Comitato economico e sociale dispongono di un numero considerevole di amministratori ellenofoni sulle loro liste di riserva?

Può far sapere il Consiglio quali passi sta muovendo per realizzare un approccio comune tra le istituzioni comunitarie per quanto concerne le assunzioni, in modo da evitare inutili sprechi di tempo e di denaro?

Risposta

(29 settembre 1982)

L'autorità che ha il potere di nomina del Consiglio ha voluto bandire un concorso generale per assumere funzionari A 7 greci principalmente in base alle seguenti considerazioni:

1. Essa ritiene che allo stato attuale dello statuto una nomina pro forma in un'istituzione seguita immediatamente da un trasferimento in un'altra istituzione equivalga ad eludere la procedura in modo da inficiare la regolarità delle decisioni in tal modo adottate.
2. Dal punto di vista funzionale le esigenze del segretariato generale del Consiglio non coincidono esattamente con quelle delle altre istituzioni. Ciò nonostante sono state avviate procedure per bandire gradualmente concorsi comuni e in linea di massima si tenterà quest'anno per la prima volta un esperimento per l'assunzione di segretari/e dattilografi/e.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 846/82

dell'on. Seeler

alla Commissione delle Comunità europee

(8 luglio 1982)

Oggetto: Esenzione da tasse ed imposte in occasione di viaggi intracomunitari

Alla mia interrogazione scritta n. 68/82 ⁽¹⁾ al Consiglio delle Comunità europee riguardante una nuova regolamentazione delle vendite in esenzione fiscale e doganale in occasione di viaggi intracomunitari, il Consiglio ha risposto che «attualmente non ha all'esame alcuna proposta della Commissione concernente il regime delle vendite in franchigia da tasse».

Chiedo pertanto:

1. Prevede la Commissione, tenendo conto della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee del luglio 1981 sulle vendite di burro in franchigia sulle navi tedesche, di disciplinare nuovamente le vendite in esenzione fiscale e doganale in questione?
2. In caso affermativo, prevede di considerare allo stesso modo le vendite in franchigia nei viaggi intracomunitari, indipendentemente dal fatto che si tratti di trasporti aerei, di traghetti, o di altri trasporti transnazionali?
3. Intende far sì che le vendite in franchigia nei viaggi intracomunitari, dal momento che esse sono inammissibili secondo la sentenza sulle cosiddette «navi del burro», ed eventualmente in base a una nuova regolamentazione da adottare, siano abolite contemporaneamente per tutti i modi di tali viaggi?

⁽¹⁾ GU n. C 156 del 21. 6. 1982, pag. 23.

Risposta data dal signor Thorn in nome della Commissione

(5 ottobre 1982)

1. No. La Commissione non prevede di adottare misure in tal senso.
2. Senza oggetto.
3. La Commissione, traendo le conseguenze della sentenza della Corte del 7 luglio 1981 nella causa 158/80, ha chiesto, in lettere inviate a tutti gli Stati membri, di applicare, a decorrere dal 1° aprile 1982 i dazi doganali ed i prelievi agricoli ai prodotti originari dei paesi terzi che sono venduti nell'ambito del traffico intracomunitario ai viaggiatori nei negozi che praticano le vendite in franchigia da tasse. Contemporaneamente, essa ha chiesto alla Repubblica federale di Germania di sopprimere la pratica delle «crociere del burro».

La maggior parte degli Stati membri era disposta a dar seguito alla richiesta della Commissione ma ad una data ulteriore e di comune accordo. Poiché nessuno Stato membro s'è conformato alla sentenza della Corte, la Commissione ha dovuto avviare la procedura prevista dall'articolo 169 del trattato CEE contro tutti gli Stati membri. I pareri motivati sono stati trasmessi il 24 giugno 1982.

INTERROGAZIONE N. 860/82

dell'on. Schleicher

alla Commissione delle Comunità europee

(8 luglio 1982)

Oggetto: Cure dentarie preventive

1. Come si configura la situazione, a conoscenza della Commissione, in materia di profilassi dentaria negli Stati membri? In quali paesi le cure profilattiche prestate da dentisti con gabinetto privato sono oggetto di rimborso da parte di istituti di previdenza sociale?

2. È a conoscenza la Commissione degli effetti che questo tipo di cure profilattiche ha sulla salute dentaria negli Stati membri della CE?

3. Secondo la Commissione, quali possibilità esistono di giungere, attraverso una campagna pubblicitaria, ad una intensificazione della profilassi dentaria, soprattutto da parte di dentisti privati negli Stati membri?

4. Quale possibilità la Commissione prevede per mettere in guardia contro i pericoli derivanti dal consumo di zucchero?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1982)

1. Secondo le informazioni in possesso della Commissione, tutti gli abitanti degli Stati membri hanno diritto a visite dentarie presso servizi pubblici o gabinetti privati. Le visite sono totalmente o parzialmente a carico della previdenza sociale o dei servizi sanitari.

2. La Commissione dispone di varie informazioni sugli effetti dei mezzi impiegati per la prevenzione delle affezioni buccodentarie. Maggiori particolari sull'argomento sono contenuti in una pubblicazione

della Commissione intitolata «Efficacy of treatment procedures in Periodontics» (doc. EUR 6816) (1).

3 e 4. La Commissione ritiene che, ai fini della prevenzione della carie dentaria, sia particolarmente importante promuovere l'educazione sanitaria nell'ambito generale dell'istruzione scolastica e raccomandare periodici esami buccodentari profilattici nel quadro della medicina scolastica e universitaria e in quello della protezione delle madri e dei fanciulli. Questo orientamento è posto in evidenza nelle conclusioni di uno studio effettuato dalla Commissione sul problema generale dell'educazione nutrizionale (doc. EUR 7331) (1).

Uno degli obiettivi dell'educazione sanitaria dovrebbe essere la riduzione del consumo di saccarosio, principalmente da parte dei giovani, in conformità di una delle conclusioni dello studio di cui sopra. Il consumo di saccarosio è infatti considerato determinante nella genesi della carie dentaria, affezione i cui rischi per l'organismo trascendono la patologia buccodentaria.

Nel contesto generale dell'educazione nutrizionale, la Commissione continuerà a studiare, in collaborazione con gli esperti degli Stati membri, il problema dei rischi sanitari connessi al consumo di saccarosio.

(1) La pubblicazione viene inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 863/82

degli on. Raymonde Dury e Gérard Fuchs

al Consiglio delle Comunità europee

(12 luglio 1982)

Oggetto: Aiuto d'urgenza al Libano

È al corrente il Consiglio del fatto che le autorità israeliane avrebbero vietato lo scarico a Saida di 750 tonnellate di medicinali di pronto soccorso inviati dalla Comunità alle popolazioni del Libano meridionale, costringendo la nave che li trasportava a far ritorno al suo porto di partenza a Cipro?

Come pensa di reagire il Consiglio dei ministri a quest'atteggiamento inammissibile?

Risposta

(29 settembre 1982)

Secondo le ultime dichiarazioni del Consiglio europeo, la Comunità dà grande importanza al pro-

seguimento della sua azione intesa a soccorrere le popolazioni libanesi bisognose di aiuto.

Secondo le informazioni di cui dispone il Consiglio, il Comitato internazionale della Croce Rossa — che costituisce il canale dell'aiuto d'urgenza comunitario in Libano — gode di una certa libertà d'azione nella parte meridionale di tale paese, anche se recentemente vi si sono incontrate alcune difficoltà. Sembra infatti che una nave contenente 750 tonnellate di medicinali di pronto soccorso (finanziati da donatori diversi dalla CEE) non abbia ottenuto dalle autorità israeliane l'autorizzazione di attraccare a Saida: il motivo addotto è la presenza di mine. Comunque, il CICR, tramite contatti con le autorità israeliane, cerca di trovare il mezzo più efficace per l'invio dei soccorsi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 869/82

dell'on. Yvonne Théobald-Paoli

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1982)

Oggetto: Ripartizione degli aiuti dei Fondi europei

1. Nella sua risposta del 3 giugno 1982 alla mia interrogazione scritta n. 1986/81 ⁽¹⁾, la Commissione riconosce che la Corsica è stata ampiamente esclusa dagli interventi finanziati con i Fondi europei. Ciò appare tanto più evidente se il trattamento riservato alla Corsica si paragona con l'ammontare dei contributi della CEE in Sardegna e in Sicilia, regioni le cui condizioni socio-economiche e geografiche sono analoghe a quelle della Corsica.

2. Può spiegare la Commissione le ragioni di un simile risultato, dopo 24 anni di applicazione del trattato di Roma?

3. Potrebbe la Commissione riconsiderare alcune sue decisioni in materia di aiuti alla Corsica? Potrebbe ad esempio prevedere un'estensione alla Corsica del massimale del 75 % fissato a titolo di sovvenzione netta per ciascun investimento nel Mezzogiorno, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord e a Berlino Ovest?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1982)

1 e 2. Per quanto riguarda l'attività del FESR, la Commissione rammenta che il Fondo europeo di sviluppo regionale può intervenire, in conformità con l'articolo 7 del suo regolamento, solo in favore di domande presentate dagli Stati membri e che spetta a questi ultimi presentare le domande in funzione della situazione socio-economica delle regioni.

In considerazione della mancanza di dati regionalizzati relativi ad una notevole parte degli aiuti erogati dal Fondo sociale europeo (vedi secondo paragrafo del punto 2 della risposta all'interrogazione scritta n. 1986/81), è impossibile paragonare gli aiuti complessivi concessi dal Fondo alla Corsica, alla Sicilia e alla Sardegna.

In ogni caso, il fatto che queste tre isole abbiano un numero di abitanti notevolmente diverso costituisce un elemento importante per spiegare un'eventuale differenza tra gli aiuti concessi.

Inoltre, per quanto riguarda l'attività della sezione orientamento del FEAOG, risulta dalla tabella seguente che gli aiuti pro capite erogati alla Corsica sono maggiori di quelli concessi alla Sicilia e alla Sardegna.

3. Le autorità francesi non hanno finora presentato alla Commissione alcuna richiesta di modifica del massimale comunitario di aiuti a finalità regionale applicabile in Corsica.

Nell'eventualità di una tale richiesta, la Commissione non mancherà di effettuare confronti, in particolare tra la situazione della Corsica e quella della Sardegna e della Sicilia.

⁽¹⁾ GU n. C 167 del 5. 7. 1982, pag. 12.

Dati relativi alle regioni Corsica, Sardegna e Sicilia ⁽¹⁾ e contributi totali erogati a queste regioni dal FEAOG fino al 31 dicembre 1981 in base ai diversi provvedimenti nel settore agricolo

	Corsica ⁽²⁾		Sardegna ⁽²⁾		Sicilia ⁽²⁾	
	(a)	(E : a)	(a)	(E : a)	(a)	(E : a)
A. Popolazione totale	220 000	43,3 UCE	1 537 000	35,1 UCE	5 369 000	18,9 UCE
B. Popolazione attiva totale	80 000	124,0 UCE	480 000	114,9 UCE	1 469 000	69,6 UCE
C. Popolazione attiva in agricoltura	16,9 % × B = 13 600	729,2 UCE	84 000	656,6 UCE	265 000	385,7 UCE
D. Contributo totale FEAOG ⁽⁴⁾ in moneta nazionale	FF 67 053 746	/	60 612 904 924 (Lit)	/	154 232 535 000 (Lit)	/
E. Contributo totale FEAOG in UCE	9 917 282	/	55 152 620	/	157 359 172	/

- (1) *Fonti:* Nel caso presente non è stato possibile servirsi delle statistiche armonizzate «Eurostat», poiché i dati relativi alla popolazione non sono sempre suddivisi per regione (nel caso della Corsica, la sola cifra totale fornita riguarda il complesso delle popolazioni attive delle regioni Provenza-Alpi-Costa Azzurra e Corsica), oppure sono ancora basati su metodi di proiezione statistica piuttosto che su rilevazioni sistematiche (caso della Sardegna e della Sicilia). Di conseguenza si sono dovute utilizzare le seguenti statistiche nazionali:
- (2) per la Corsica: Collections de INSEE n. 382-383, vol. III (pag. 157 in particolare).
- (3) per la Sardegna e la Sicilia: Rilevazione delle forze di lavoro (ISTAT 1981 n. 3), pag. 130 per A., pag. 140 per B. e per C.
- (4) Sezione orientamento del FEAOG. Per quanto riguarda gli aiuti concessi dalla sezione garanzia del FEAOG, attualmente non è possibile elencarli con precisione, poiché le domande presentate dagli Stati membri non sono distinte per regione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 870/82

dell'on. Yvonne Théobald-Paoli

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1982)

Oggetto: Interventi degli strumenti finanziari comunitari a beneficio della Corsica

1. Con riferimento in particolare alle risposte della Commissione alle mie interrogazioni scritte n. 1990/81 ⁽¹⁾ e 124/82 ⁽²⁾, constato che:

- a) la Corsica si troverà esclusa, ai sensi delle proposte della Commissione relative alla riforma del FESR, dagli interventi della sezione ripartita in quote,
- b) la Corsica è esclusa dagli interventi del FSE a favore di cinque regioni prioritarie della Comunità (Groenlandia, Mezzogiorno, DOM, Irlanda e Irlanda del Nord),

c) l'ammontare degli aiuti comunitari di cui la Corsica ha beneficiato nel corso degli ultimi anni è nettamente inferiore, per abitante, a quello di cui ha beneficiato la Sardegna.

2. Ora, la situazione socio-economica della Corsica è ampiamente comparabile a quella della Sardegna, che ha beneficiato di considerevoli interventi sia del FESR che del FSE.

3. Stando così le cose, non crede la Commissione:

- a) che sia ingiusto escludere la Corsica dagli interventi della sezione del FESR ripartita in quote, mentre la Sardegna continua a beneficiarne,
- b) che sia ingiusto non far beneficiare la Corsica degli interventi del FSE a favore delle regioni prioritarie, mentre la Sardegna ne beneficia,
- c) che sia ingiusto non far beneficiare la Corsica delle stesse deroghe concesse alla Sardegna in materia di massimale degli aiuti a finalità regionale,
- d) che l'attuazione di un'operazione integrata di sviluppo generale a favore della Corsica sarebbe perfettamente giustificata in ragione dell'insularità e delle difficoltà economiche di questa regione?

⁽¹⁾ GU n. C 138 dell'1. 6. 1982, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 14. 6. 1982, pag. 14.

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1982)

Come già spiegato nelle risposte alle interrogazioni scritte dell'onorevole parlamentare n. 1990/81 e n. 124/82, nello stabilire le linee direttrici per l'attuazione della sua decisione di concentrare le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale nelle regioni più povere della Comunità, la Commissione è stata costretta a scegliere queste ultime sulla base di statistiche delle regioni del livello II. Nel caso in esame, poiché l'ufficio nazionale di statistica dello Stato membro in questione non fornisce statistiche pertinenti, la Commissione è stata costretta ad avvalersi dei dati statistici globali riguardanti la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e Corsica. Criteri analoghi sono stati impiegati per determinare quali regioni possano beneficiare di maggiori contributi del Fondo sociale. La Commissione spera, con l'aiuto delle autorità nazionali, di riuscire a suo tempo ad ottenere le statistiche rilevanti per la Corsica di cui non mancherà di tener conto in sede di una futura revisione del Fondo.

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di consultare la risposta al punto 3 della interrogazione scritta n. 869/82 (1).

La Commissione precisa che, in considerazione del carattere sperimentale delle operazioni integrate in corso, è necessario procedere con prudenza prima di lanciare nuove iniziative in questo settore, compresa un'eventuale operazione integrata localizzata in Corsica. La Commissione è comunque disposta ad esaminare qualsiasi proposta a questo riguardo.

(1) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 874/82

dell'on. Alan R. Tyrrell

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1982)

Oggetto: Lettere amministrative

1. Quale intento la Commissione desidera raggiungere pubblicando nella Gazzetta ufficiale la sua intenzione di inviare una «lettera amministrativa» a imprese oggetto di indagine per violazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE? Conviene la Commissione che una siffatta pubblicazione non servirà

a conferire maggior peso giuridico a queste lettere né a ridurre lo stato di incertezza del diritto in cui si trovano le imprese destinatarie?

2. Quanti sono stati i procedimenti in cui i tribunali nazionali hanno imposto le norme comunitarie in materia di concorrenza o leggi nazionali più rigorose ad imprese che hanno ricevuto dalla Commissione lettere amministrative connesse all'oggetto di tali procedimenti? Ritiene la Commissione che il fatto che simili possibilità esistano sia nell'interesse della Comunità?

3. Quali ostacoli, a parere della Commissione, impediscono che si prendano decisioni, sia pure per un periodo limitato, in casi in cui secondo la prassi attuale essa invia lettere amministrative alle imprese?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(28 settembre 1982)

1. La pratica delle lettere amministrative è applicata unicamente nei casi in cui la Commissione non ha obiezioni da contestare e non potrebbe dunque intervenire in procedure d'infrazione.

2. Fino ad oggi la Commissione non è venuta a conoscenza di casi di applicazione, da parte di giudici nazionali, né del diritto comunitario in materia di concorrenza, né di disposizioni più rigorose di diritto interno, in cause che siano state oggetto di una lettera amministrativa.

Ove sussistano dubbi circa l'opportunità di applicare l'articolo 85 del trattato CEE a casi che siano stati oggetto di una lettera amministrativa, il giudice nazionale ha facoltà di richiedere il parere della Commissione, soprattutto se dovesse risultare che quest'ultima non è a conoscenza di tutti gli elementi della causa in questione. Ciò contribuirebbe sicuramente a limitare l'eventualità di prese di posizione contraddittorie. La Commissione non può, inoltre, vedere una minaccia all'interesse comunitario nell'esercizio di una competenza nazionale basata su disposizioni più rigorose delle proprie, in una causa che, a suo giudizio, non ricade nel campo di applicazione delle regole di concorrenza del trattato CEE.

3. La Commissione non ritiene che esistano ostacoli, ma semplicemente un allungamento della procedura.

L'onorevole parlamentare potrà altresì consultare la risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta n. 813/82 dell'on. Prout (1)

(1) GU n. C 275 del 18. 10. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 885/82**dell'on. Heinrich Jürgens****al Consiglio delle Comunità europee***(20 luglio 1982)*

Oggetto: Aumento dei costi aziendali a seguito delle indagini statistiche della CEE

Con regolamento del Consiglio delle Comunità europee, del 10 giugno 1981, è stata predisposta un'indagine sui costi lavorativi per il 1981 nel settore produttivo, il commercio all'ingrosso e al minuto oltre che nel settore bancario e assicurativo. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, 5 del suddetto regolamento e del paragrafo 10 della legge sulle statistiche, i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare le necessarie informazioni gratuitamente, integralmente e puntualmente. La violazione di quest'obbligo da parte degli imprenditori della Repubblica federale di Germania costituisce un'infrazione passibile di un'ammenda fino a 10 000 DM. Le imprese interessate si lamentano per i costi aggiuntivi non irrilevanti connessi a queste nuove indagini statistiche tanto più che la compilazione del questionario si rivelerebbe estremamente complessa.

1. Reputa il Consiglio che le circostanziate informazioni che la CE richiede alle aziende oltre che il dispendio lavorativo e finanziario all'uopo necessario siano adeguatamente proporzionati ai benefici che da tali dati potrebbero eventualmente risultare per la CE?
2. Al momento dell'emanazione del regolamento riteneva il Consiglio di poter accollare senza esitazioni lavori dispendiosi per nuove indagini statistiche alle aziende della CE sulle quali già da anni gravano enormi spese connesse a dispendiose attività amministrative? In caso affermativo, per quali motivi? Quali vantaggi possono ripromettersi le aziende interessate dalla compilazione dei questionari?
3. Conviene il Consiglio con le imprese interessate che nel prefato questionario mancano unicamente i seguenti quesiti e cioè quante ore lavorative hanno impiegato le imprese per compilarlo? A quanto ammontano i costi all'uopo necessari? Giova alla gestione aziendale il tipo di ripartizione dei costi lavorativi richiesto dalla CE?

Risposta*(29 settembre 1982)*

Le indagini sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nel settore bancario e assicurativo sono svolte dalla Commissione ai sensi di regolamenti del Consiglio,

sistematicamente (ogni tre anni dal 1978) e fin dal 1960.

Affinché tali indagini non rappresentino un onere eccessivo per le imprese (e per i bilanci delle Comunità europee e degli Stati membri), esse sono realizzate in base ad un campione rappresentativo riguardante un numero limitato di imprese, campione rinnovato per ciascuna indagine.

Le modalità tecniche delle indagini in questione, quindi anche di quella menzionata dall'onorevole parlamentare, che si svolge quest'anno, sono state stabilite d'intesa con gli istituti nazionali di statistica e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

In base alle informazioni di cui il Consiglio dispone, i risultati di tali indagini sono molto apprezzati dai governi e dalle parti sociali, in quanto indicano l'evoluzione dei costi diretti e indiretti della manodopera nei vari Stati membri e nella Comunità nel suo insieme.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 897/82**dell'on. Anne-Marie Lizin****alla Commissione delle Comunità europee***(20 luglio 1982)*

Oggetto: Scheda di carriera per i funzionari

1. È vero che la Commissione ha fatto redigere delle schede di carriera fino al grado A6 compreso? Perché questa utile iniziativa non è stata estesa fino ai gradi C e D?
2. Sarebbe possibile mettere a punto una scheda di carriera analoga a quella allegata?

**Riposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione***(28 settembre 1982)*

La Commissione sta attualmente apportando una serie di miglioramenti alla schedatura computerizzata del suo personale, fra cui la compilazione, per ora a titolo sperimentale, di una scheda di carriera indicante studi, formazione ed esperienza. Non è questa, comunque, la scheda considerata dall'on. Lizin.

La prima fase dei suddetti lavori contempla i funzionari più giovani di categoria A, visto che presentano una più vasta serie di situazioni e si può quindi

compilare in base ad essa una rubrica abbastanza completa. Essendo le schede da mettere a punto 8 000, si tratta ovviamente di un progetto di lavoro a lungo termine. Se i risultati iniziali saranno positivi, la scheda di carriera potrà essere estesa ad altri gradi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 923/82

dell'on. Vera Squarcialupi
alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1982)

Oggetto: Programma di scambi ai giovani lavoratori

Può dire la Commissione quante giovani lavoratrici, rispetto a giovani lavoratori, hanno usufruito del secondo programma comune di scambio di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello nel quale risiedono, per poter ampliare la loro formazione professionale, e le loro nozioni culturali, linguistiche e umane? Può inoltre dire la Commissione quale è stata la presenza per i singoli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(30 settembre 1982)

Nel periodo intercorrente fra il luglio 1979 ed il dicembre 1981, 1 724 giovani lavoratori cittadini degli Stati membri hanno partecipato al secondo programma di scambi di giovani lavoratori.

Essi, secondo la loro nazionalità, si ripartiscono come segue:

Belgi	39
Danesi	90
Tedeschi	262
Francesi	453
Greci	24
Irlandesi	159
Italiani	246
Lussemburghesi	3
Olandesi	80
Britannici	368

Per il 1982, da una prima stima risultano 960 giovani partecipanti.

La partecipazione delle giovani lavoratrici è in aumento dal 1979 ed essa può essere valutata al 30 %. Nel 1982, essa potrebbe raggiungere il 36 %.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 927/82

dell'on. Ann Clwyd
alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1982)

Oggetto: Presenza di antibiotici nel latte

Articoli pubblicati su riviste agricole hanno rivelato che taluni prodotti antibiotici destinati al trattamento della mastite sono accompagnati da informazioni fuorvianti. Per tutti i prodotti intramammary in vendita è specificata la durata del periodo in cui si deve scartare il latte della vacca trattata ed è indicato inoltre a partire da quale data si può mettere in vendita il latte dopo il trattamento.

- Riconosce la Commissione che le istruzioni per l'uso fornite dai fabbricanti nei vari Stati membri possono essere discordanti?
- Che cosa pensa la Commissione delle procedure adottate negli Stati membri?
- Consta alla Commissione che vi siano stati casi negli Stati membri in cui sono stati ritirati dal mercato prodotti intramammary perché le informazioni fornite dai produttori erano fuorvianti?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(4 ottobre 1982)

La Commissione non è a conoscenza delle circostanze precise in cui antibiotici destinati al trattamento della mastite siano accompagnati da informazioni fuorvianti. Le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE del Consiglio⁽¹⁾ forniscono comunque agli Stati membri i mezzi per verificare, al momento di rilasciare l'autorizzazione all'immissione in commercio, la veridicità delle informazioni contenute sull'etichetta o sul foglietto di istruzioni dei medicinali veterinari.

- Le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante, in particolare quelle sul tempo di attesa, devono essere conformi ai dati scientifici ottenuti con prove analitiche, tossico-farmacologiche e cliniche effettuate sul prodotto in questione e non possono di conseguenza cambiare per una data qualità di prodotto.
- Le procedure nazionali ed i criteri di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari verranno armonizzati secondo le suddette direttive al più tardi nel settembre 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981.

c) La Commissione non è al corrente del ritiro di medicinali a cui accenna l'onorevole parlamentare. Uno scambio di informazioni sulle autorizzazioni e ritiri di medicinali veterinari avrà luogo al momento di costituire il comitato per i medicinali veterinari previsto dalla direttiva 81/851/CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 933/82

dell'on. Pierre-Bernard Cousté

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1982)

Oggetto: Riunione quadrilaterale a Esclimont il 12 e 13 maggio

Può la Commissione far sapere i risultati della politica giapponese nei confronti delle sue importazioni di prodotti manifatturati, tenuto conto degli impegni che sarebbero stati presi in tale occasione?

Quali altri problemi sono stati trattati nel corso di questi lavori? Con quali paesi? Con quali risultati?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1982)

Le riunioni come quelle di Esclimont e di Key Biscayne del gennaio 1982 fra rappresentanti del Canada, degli Stati Uniti, del Giappone e della Commissione si svolgono senza ordine del giorno stabilito in anticipo per poter essere effettivamente franche ed informali.

Loro obiettivo essenziale sono la migliore conoscenza e comprensione reciproche dei principali interlocutori del commercio mondiale. Per conservare questo clima di vicendevole fiducia, queste riunioni non sono seguite da alcun comunicato ufficiale; è nondimeno evidente che esse permettono di preparare in un'atmosfera non formale altre riunioni a carattere più che classico. In questa occasione non si tratta dunque, per il governo giapponese, di assumere impegni riguardanti le proprie importazioni di manufatti.

Per quanto riguarda più in generale la politica d'apertura del mercato giapponese alle importazioni, il governo del Giappone non ha messo in atto misure supplementari successive a quelle annunciate il 28 maggio, che già erano state oggetto della risposta data all'interrogazione scritta n. 316/82 dell'onorevole parlamentare (1).

(1) GU n. C 218 del 23. 8. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 934/82

dell'on. Bouke Beumer

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1982)

Oggetto: Programma di cooperazione nel settore della tecnologia ad elevata temperatura

1. È noto alla Commissione che nell'ambito delle nuove tecniche di combustione del carbone si potrebbe aumentare considerevolmente il rendimento degli impianti qualora si potesse sottrarre calore a temperature da 1 200 °C in su?

2. È noto alla Commissione che sono richiesti all'uopo materiali che con una siffatta temperatura oltre che conservare la loro forza meccanica sembrano altresì resistere alla corrosione?

3. Può la Commissione confermare se l'odierna tecnologia sul punto di fusione costituisca una remora per i processi di fusione nucleare e i sistemi ausiliari magneto-idro-dinamici?

4. Può la Commissione informare se nell'ambito della ricerca europea in ordine ai materiali per elevate temperature in Petten (NL) si dia sufficiente spazio alla cooperazione con i laboratori industriali, le università, gli istituti superiori e i centri di ricerca nazionali ed europei che si occupano di dette ricerche?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1982)

1. Alla Commissione è noto che il rendimento degli impianti per la combustione del carbon fossile può essere migliorato elevando la temperatura nel convertitore fino a 1 200 °C o più.

2. Alla Commissione è anche noto che per raggiungere temperature più elevate si richiedono nuovi materiali che presentino, anche in tali condizioni, una sufficiente resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione. Il fattore critico che limita le temperature raggiungibili negli impianti di combustione del carbon fossile è rappresentato dalle caratteristiche dei materiali strutturali dell'attuale generazione.

3. Per quanto riguarda le limitazioni imposte dal punto di fusione e dalla deformazione plastica dei materiali allo sviluppo tecnologico in alcuni settori, va detto che:

i) nel campo dei reattori per la fusione nucleare, nonostante l'elevatissima temperatura raggiunta dal plasma in tali processi è possibile progettare i reattori in modo da mantenere relativamente basse (inferiori a 600 °C) le temperature di

lavoro dei materiali strutturali. Nondimeno, permangono di difficile soluzione alcuni problemi riguardanti le sollecitazioni meccaniche, la resistenza alla corrosione e la stabilità alle radiazioni dei materiali utilizzati;

- ii) nel campo dei sistemi ausiliari magneto-idrodinamici, la temperatura di fusione dei materiali strutturali convenzionali diventa un fattore importante per temperature del gas superiori a 1 700 °C.

4. Nel quadro del programma sui materiali per alte temperature, il Centro di ricerca di Petten è in contatto con numerosi organismi esterni, sia industriali che universitari, interessati ai materiali adatti alle tecnologie d'avanguardia sulle alte temperature.

Il suddetto programma rientra nel programma europeo COST (azione concertata nel settore della scienza e della tecnologia) riguardante i materiali per le turbine a gas e per la conversione di combustibili fossili. In questo ambito vengono svolte attività di ricerca intese a migliorare la resistenza alla corrosione, e le proprietà meccaniche di materiali e di rivestimenti.

In collaborazione con le associazioni nazionali del settore tecnico e scientifico vengono regolarmente organizzati incontri con specialisti europei in cui si discute la ricerca e lo sviluppo di materiali ceramici e metallici adatti alle tecnologie delle alte temperature.

La Commissione prevede un continuo aumento in Europa del fabbisogno di materiali di questo tipo e riconosce che in questo settore, di vitale importanza per l'industria, sarà necessario rafforzare contatti reciproci ed ampliare i programmi di collaborazione al fine di utilizzare in modo efficiente il potenziale di ricerca disponibile in Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 948/82

dell'on. Yves Galland

**ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nel quadro della
cooperazione politica**

(22 luglio 1982)

Oggetto: Situazione degli ebrei siriani

Il 24 maggio 1982 è stata organizzata una giornata nazionale a favore della Comunità israelita di Siria. Gli ebrei siriani, poco numerosi (meno di 5 mila) sono concentrati soprattutto nella capitale.

Da una ventina d'anni è loro proibito di lasciare il paese, il che è invece concesso ai siriani musulmani e cristiani, e il regime di Damasco li sottopone a discriminazione che li privano dei diritti fondamentali dell'uomo. Con il pretesto del conflitto arabo-

israeliano, taluni impieghi, come quello di funzionario di stato o di militare di carriera sono loro negati. In seguito all'invasione del Libano da parte dell'esercito israeliano vi è ragione di temere che una simile situazione si aggravi.

Vorrebbero i ministri far sapere se hanno già compiuto o intendono compiere dei passi per chiedere la libertà di emigrazione per gli ebrei siriani?

Risposta

(27 settembre 1982)

Come l'onorevole parlamentare avrà osservato nella risposta dei ministri degli esteri dei Dieci all'interrogazione n. 706/82 ⁽¹⁾ dell'on. Schwartzberg sulla situazione della comunità israelita di Siria, questo argomento non è stato discusso dai Dieci.

⁽¹⁾ GU n. C 266 dell'11. 10. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 949/82

dell'on. Janey O'Neil Buchan

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1982)

Oggetto: Pubblicazione di «Eurobarometro»

Può far sapere la Commissione quali sono le procedure seguite per la pubblicazione di «Eurobarometro» e spiegare perché il numero di dicembre 1981 (che riportava l'indice di popolarità più basso mai registrato dalla CEE) è stato presentato a una conferenza stampa a Bruxelles il pomeriggio del 23 dicembre 1981 quando la maggior parte dei corrispondenti era partita per le vacanze natalizie ed era presente una mezza dozzina di giornalisti? Può la Commissione inoltre spiegare perché, nonostante varie telefonate, il numero di dicembre di Eurobarometro è stato inviato all'interrogante solo nel giugno 1982?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(30 settembre 1982)

L'Eurobarometro n. 16 è stato presentato alla stampa il 23 dicembre 1981, in versione originale integrale con riassunti in tutte le lingue della Comunità, alla presenza, malgrado la data, di varie decine di giornalisti.

Contemporaneamente alcuni esemplari sono stati inviati al segretariato generale del Parlamento europeo ed alle altre istituzioni.

Dato il tempo necessario per tradurre e stampare la relazione completa nelle lingue diverse dalla lingua originale, tali versioni hanno potuto essere inviate ai destinatari solo alcune settimane dopo: la versione inglese, uscita dalle tipografie il 19 marzo, è stata inviata ai destinatari alcuni giorni dopo, precisamente il 1° aprile.

La richiesta d'iscrizione dell'onorevole parlamentare sull'elenco di diffusione sistematica è stata inviata alla Commissione nel maggio 1982 e registrata il 1° giugno. Precisamente per questo motivo l'onorevole parlamentare ha ricevuto solo in giugno il n. 16 di Eurobarometro. Con riserva dei termini per la traduzione e la stampa, la pubblicazione le sarà d'ora in poi inviata qualche settimana dopo la presentazione alla stampa della versione originale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 951/82

dell'on. Winifred Ewing

**ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della
cooperazione politica**

(22 luglio 1982)

Oggetto: Relazione sul codice di condotta per le imprese europee in Sudafrica

Per riaffermare l'opposizione della Comunità all'apartheid e la sua determinazione e svolgere un ruolo significativo in vista dell'introduzione di riforme reali in Sudafrica, sono disposti i ministri degli affari esteri a presentare ora un rapporto completo sulle misure adottate a partire dal 1977 da imprese comunitarie aventi filiali in Sudafrica per attuare le disposizioni del codice di condotta?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 952/82

dell'on. Winifred Ewing

**ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della
cooperazione politica**

(22 luglio 1982)

Oggetto: Effetti del codice di condotta per le imprese comunitarie sull'apartheid

Quali prove concrete possono presentare i ministri degli affari esteri del fatto che le misure adottate a norma del codice di condotta da parte di imprese comunitarie operanti in Sudafrica hanno fornito un contributo alla lotta contro l'apartheid?

Risposta comune

alle interrogazioni scritte n. 951/82 e n. 952/82

(27 settembre 1982)

I. I Dieci hanno in varie occasioni condannato il sistema dell'apartheid ed espresso il desiderio di promuovere un processo di mutamenti pacifici in Sudafrica.

Gli Stati membri hanno esposto, in due dichiarazioni, la loro valutazione dei progressi compiuti dell'applicazione del codice di condotta per le imprese comunitarie con filiali, succursali o rappresentanze in Sudafrica. La prima dichiarazione è stata fatta dai Nove il 28 luglio 1980, la seconda dai Dieci il 17 dicembre 1981.

Conformemente all'articolo 7 del codice di condotta, le imprese della Comunità con interessi in Sudafrica dovrebbero pubblicare ogni anno una relazione particolareggiata e debitamente documentata sui progressi compiuti nell'applicazione del codice. Sulla base di tali relazioni i governi dei Dieci effettuano annualmente un esame in materia, in modo che i Dieci riuniti nell'ambito della cooperazione politica possono valutare i progressi comuni compiuti nell'applicazione del codice.

Peraltro, un rapporto generale non è stato pubblicato dai Dieci; siffatto rapporto non è infatti previsto dal codice.

II. L'onorevole parlamentare ha chiesto, nell'interrogazione n. 952/82, quali prove concrete possono essere addotte a dimostrazione del contributo del codice alla lotta contro l'apartheid. A questo proposito, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che uno dei risultati attesi dall'applicazione del codice di condotta consiste nel promuovere miglioramenti sostanziali delle condizioni di vita e di lavoro di un gran numero di lavoratori di colore e nell'eliminare la discriminazione razziale e altre conseguenze del sistema dell'apartheid sul luogo di lavoro.

Le citate relazioni di imprese della Comunità vanno pertanto considerate prove concrete di progressi compiuti verso la realizzazione di tale obiettivo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 955/82

dell'on. Marlene Lenz

alla Commissione delle Comunità europee

(22 luglio 1982)

Oggetto: Rifiuto di proroga del permesso di soggiorno

Il 17 maggio scorso un'autorità amministrativa a livello di Land (Landratsamt) ha rifiutato la proroga

del permesso di soggiorno a una cittadina italiana a causa dell'opposizione del governo federale tedesco. All'interessata è stato ingiunto di lasciare la Repubblica federale entro una determinata data in quanto non poteva provare di avere stipulato un'assicurazione malattia.

Può far sapere la Commissione:

1. Come è possibile procedere in tal modo;
2. se è a conoscenza di casi analoghi;
3. in quale misura tale procedura è compatibile con l'articolo 48 e seguenti del trattato CEE relativi alla libertà di circolazione dei lavoratori;
4. se negli Stati membri esistono disposizioni comuni o differenti in materia, e in caso affermativo, per quali motivi e quali.
5. Che cosa intende fare per impedire che si verifichino casi siffatti?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1982)

1 e 3. Soltanto ragioni d'ordine pubblico o di sicurezza pubblica, basate sul comportamento dell'interessato, possono motivare il rifiuto di rinnovo di un titolo di soggiorno di un lavoratore originario di un altro Stato membro della Comunità. La Commissione ritiene che se l'assenza di un'assicurazione di malattia non può costituire motivo valido di allontanamento dal territorio, nondimeno quest'assenza potrebbe indicare che l'interessato esercita un'attività salariata in condizioni vietate dalla legislazione sociale del paese ospitante. In questo caso, in virtù del principio di non discriminazione fra lavoratori degli Stati membri, egli può costituire oggetto delle sanzioni previste dalla legge ed applicabili ai lavoratori nazionali che contravvengono alle disposizioni nazionali in causa.

2. Nessun altro caso analogo è stato portato a conoscenza della Commissione.

4. La Commissione non è a conoscenza né di disposizioni tedesche sulle quali la decisione menzionata dall'onorevole parlamentare potrebbe essere fondata né di disposizioni della stessa natura in vigore negli altri Stati membri.

5. Le informazioni disponibili non consentono d'intervenire con conoscenza di causa. La Commissione sarebbe pertanto particolarmente grata all'onorevole parlamentare se le volesse fornire gli elementi precisi che consentissero di identificare il caso segnalato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 965/82

**dell'on. Marie-Jacqueline Desouches
alla Commissione delle Comunità europee**

(30 luglio 1982)

Oggetto: «Produktschappen» olandesi

La Commissione è senza a dubbio a conoscenza delle norme che disciplinano le competenze delle «Produktschappen» dei Paesi Bassi e che consentono ad esse di prelevare, se del caso coercitivamente, tasse sui prodotti di loro competenza.

Certamente la Commissione ritiene che il funzionamento di queste istanze sia compatibile con la normativa comunitaria, nonostante gli effetti diretti di tali prelievi.

1. Per quanto riguarda le principali «Produktschappen» olandesi, potrebbe la Commissione comunicare l'entità delle somme prelevate mediante tasse sulle produzioni locali, sui prodotti importati e sui prodotti esportati?
2. Tenuto conto delle ripercussioni apparentemente positive delle «Produktschappen», potrebbe la Commissione spiegare perché questa organizzazione di mercato non potrebbe essere estesa all'insieme della Comunità?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(1° ottobre 1982)

1. La Commissione ha chiesto al governo olandese di comunicarle l'importo delle tasse applicate nel 1981 sulle produzioni nazionali e sui prodotti importati. Le informazioni richieste non le sono ancora pervenute.

Sulla base dei dati contabili, la Commissione esaminerà se vi è incompatibilità tra il regime delle «Produktschappen» e le disposizioni del trattato CEE.

2. Il regime delle Produktschappen è il sistema adottato dai Paesi Bassi per applicare una parte delle disposizioni del diritto comunitario nel settore agricolo. Esso rientra tra i mezzi amministrativi scelti da uno Stato membro per adempiere gli obblighi che gli incombono a norma dei regolamenti comunitari. Tale decisione viene adottata da ciascuno Stato membro conformemente al proprio ordine giuridico e alla propria struttura amministrativa. La Commissione non intende interferire in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1016/82**dell'on. Jacques Moreau****alla Commissione delle Comunità europee***(22 luglio 1982)***Oggetto:** Siderurgia

Dopo la sua risposta all'interrogazione scritta n. 1333/81 ⁽¹⁾, può precisare la Commissione se i suoi interventi presso le autorità tedesche per risolvere i problemi creati dalla soppressione delle procedure semplificate di sdoganamento dei prodotti siderurgici importati negli Stati membri della Comunità hanno dato qualche risultato?

In caso negativo, che cosa conta fare la Commissione per rimediare rapidamente a questo stato di fatto?

⁽¹⁾ GU n. C 30 dell'8. 2. 1982, pag. 20.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(30 settembre 1982)

Gli interventi presso le autorità tedesche non hanno consentito di risolvere i problemi creati dalla soppressione delle procedure semplificate di sdoganamento dei prodotti siderurgici importati dagli Stati membri della Comunità.

Di conseguenza, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 88 del trattato CECA nei confronti, della Repubblica federale di Germania, per violazione al principio della preferenza comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1026/82**dell'on. Roger-Gérard Schwartzberg****al Consiglio delle Comunità europee***(11 agosto 1982)***Oggetto:** Incriminazione di un criminale di guerra

Intende il Consiglio intervenire presso le autorità competenti della Repubblica federale di Germania affinché sia messa fine all'impunità di cui gode l'Obersturmführer delle SS Arnold Strippel, che il 20 aprile 1945 ha fatto impiccare ad Amburgo venti bambini ebrei vittime di pseudo-esperimenti medici e che non è mai stato incriminato per questo delitto contro l'umanità dalla giustizia del suo paese?

Risposta ⁽¹⁾*(27 settembre 1982)*

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare è di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie di uno Stato membro e non rientra nell'ambito della cooperazione politica europea.

⁽¹⁾ Tale risposta è stata fornita dai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1033/82**dell'on. Jacqueline Hoffmann****alla Commissione delle Comunità europee***(10 agosto 1982)***Oggetto:** Prestiti BEI alla siderurgia (per paese)

Può la Commissione fornire una tabella numerica, per paese, dei prestiti concessi dalla Banca europea di investimenti dal 1975 al 1982?

**Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione**

(4 ottobre 1982)

La ripartizione dei prestiti concessi dal 1975 al 31 agosto 1982 dalla Banca europea per gli investimenti per investimenti nel settore siderurgico è la seguente:

Regno Unito:

9 prestiti per un controvalore totale di 209,33 milioni di ECU.

Italia:

10 prestiti, pari a 83,71 milioni di ECU.

Francia:

2 prestiti, pari a 29,17 milioni di ECU.

R. f. di Germania:

1 prestito, pari a 9,23 milioni di ECU.

Nelle relazioni annuali della Banca europea per gli investimenti, che appena pubblicate vengono regolarmente inviate a tutti i membri del Parlamento

europeo, si forniscono precisazioni sui progetti finanziati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1054/82

dell'on. John de Courcy Ling

alla Commissione delle Comunità europee

(13 agosto 1982)

Oggetto: Designazione delle regioni prioritarie sotto il profilo dell'occupazione giovanile

Poiché l'indagine sulla manodopera del 1979, in base alla quale sono state designate le regioni prioritarie sotto il profilo dell'occupazione giovanile non comprende, a quanto pare, dati comparativi sulla disoccupazione dei giovani nelle varie regioni della Comunità, vuol far sapere la Commissione quali criteri ha seguito per selezionare tali zone che diventano così idonee a beneficiare di contributi per la formazione professionale? Può inoltre spiegare per quale ragione non è stata selezionata la città di Coventry in cui la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli altissimi?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(30 settembre 1982)

L'elenco — compilato dal Fondo sociale — delle regioni prioritarie sotto il profilo dell'occupazione giovanile comprende le regioni della CEE in cui il tasso di disoccupazione dei giovani è superiore alla media comunitaria o notevolmente superiore alla media nazionale. L'elenco attuale è basato sui dati ricavati dall'indagine sulla manodopera del 1979, i cui risultati sono stati pubblicati nel 1981 dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Secondo tali dati, nel 1979 il tasso di disoccupazione fra i giovani d'età inferiore a 25 anni era del 10,1 % per la Comunità e del 6,6 % per il Regno Unito.

Quanto alla città di Coventry, essa si trova nel West Midlands, regione che all'epoca dell'indagine sopra citata accusava un tasso di disoccupazione, fra i minori di 25 anni, del 5,4 % (vedi tabella 60 a pagina 142 della relazione sull'indagine). Ne consegue che tale regione non presentava i requisiti necessari per essere inclusa nell'elenco delle regioni prioritarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1065/82

dell'on. Andrew Pearce

alla Commissione delle Comunità europee

(20 agosto 1982)

Oggetto: Minoranze etniche

Può la Commissione dare una nuova risposta all'interrogazione n. 400/82 ⁽¹⁾ intendendo, nel suo contesto, per «etnico» un cittadino europeo la cui origine razziale sia diversa da quella caucasica o «bianca»?

(1) GU n. C 198 del 2. 8. 1982, pag. 36.

**Risposta data dal sig. Burke
in nome della Commissione**

(30 settembre 1982)

Come già precisato nella risposta all'interrogazione scritta n. 400/82 dell'on. Pearce, la Commissione stabilisce gli elenchi di riserva dei vincitori di concorsi basandosi sul criterio del merito.

Al momento dell'assunzione di tali vincitori la Commissione rispetta ovviamente le disposizioni dell'articolo 27 dello statuto, in cui si legge fra l'altro (ultimo comma) che i funzionari devono essere scelti senza alcuna distinzione di razza.

